

PARTE PRIMA**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

(Codice interno: 531079)

LEGGE REGIONALE 27 maggio 2024, n. 12

Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA).

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

CAPO I***Ambito di applicazione, finalità e principi*****Art. 1****Ambito di applicazione.**

1. La presente legge e i relativi regolamenti attuativi, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e statale, disciplinano le seguenti procedure di valutazione e autorizzazione ambientale:

- a) nel Capo II, la valutazione ambientale strategica (VAS);
- b) nel Capo III, la valutazione di impatto ambientale (VIA);
- c) nel Capo IV, la valutazione di incidenza ambientale (VINCA);
- d) nel Capo V, l'autorizzazione integrata ambientale (AIA).

Art. 2**Finalità.**

1. La presente legge ha come obiettivo la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente, l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, la partecipazione ai procedimenti amministrativi in materia ambientale, la protezione della salute e la promozione dei livelli di qualità della vita umana.

Art. 3**Principi.**

1. Le disposizioni della presente legge e dei relativi regolamenti attuativi si conformano agli obblighi internazionali nonché ai principi stabiliti:

- a) dagli articoli 69 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- b) dall'articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
- c) dagli articoli 9, 41 e 97 della Costituzione;
- d) dall'articolo 8 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto", di seguito Statuto;

- e) dalle Parti Prima e Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni (Testo Unico Ambiente), di seguito TUA;
- f) dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni, in quanto compatibili.

CAPO II

Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS)

Art. 4

Finalità, definizione e oggetto della disciplina della VAS.

1. Le finalità in materia di VAS sono stabilite dal comma 3 e dalla lettera a) del comma 4 dell'articolo 4 del TUA.
2. Per VAS si intende quanto stabilito dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 del TUA.
3. Oggetto della VAS è quanto previsto dall'articolo 6 del TUA.

Art. 5

Competenze, autorità competente, disciplina e aspetti procedurali in materia di VAS.

1. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 7 e del comma 6 dell'articolo 12 del TUA, sono sottoposti a VAS i piani e i programmi di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 6 del TUA, nonché le relative modifiche, la cui approvazione compete alla Regione o agli enti locali.
2. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 7 del TUA, in sede regionale, nei procedimenti di VAS l'autorità a cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli articoli 12 e 15 del TUA, è la Commissione regionale VAS di cui all'articolo 6 della presente legge.
3. La disciplina e la procedura in materia di VAS sono previste dalle Parti Prima e Seconda del TUA, dalla presente legge e dai regolamenti attuativi di cui all'articolo 7.

Art. 6

Commissione regionale VAS.

1. Il Presidente della Giunta regionale istituisce con proprio decreto la Commissione regionale VAS individuando quali componenti:
 - a) il Direttore della Direzione di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto", competente in materia di VAS, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
 - b) il Direttore della Direzione di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, competente in materia di ambiente, o suo delegato, con funzioni di Vicepresidente;
 - c) il Direttore della Direzione di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, competente in materia di pianificazione territoriale, o suo delegato.
2. L'attività di supporto e di istruttoria alla Commissione regionale VAS viene svolta dalla Direzione competente in materia di VAS anche avvalendosi delle Direzioni di volta in volta competenti in ragione della materia del piano o programma sottoposto a VAS.
3. Al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico-scientifico per l'istruttoria di specifici piani o programmi di particolare complessità, il Presidente della Commissione regionale VAS può incaricare consulenti esterni, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero all'interno di un elenco formato dalla Giunta regionale, a seguito di procedura comparativa di selezione pubblica. Sono fatte salve ulteriori modalità di scelta dei consulenti conformi alla normativa in materia di affidamento di incarichi professionali a consulenti esterni.

Art. 7**Regolamenti attuativi in materia di VAS.**

1. La Giunta regionale, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, statale e regionale, entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, di seguito BUR, approva e pubblica nel BUR uno o più regolamenti ai sensi del comma 2 dell'articolo 19 e della lettera a) del comma 2 dell'articolo 54 dello Statuto, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro novanta giorni, decorsi i quali si prescinde, con cui sono definiti e individuati, in materia di VAS:

- a) fermo il rispetto della legislazione europea, eventuali ulteriori modalità rispetto a quelle indicate nel TUA, purché con questo compatibili, per l'individuazione di piani e programmi da sottoporre a VAS e per lo svolgimento della relativa consultazione;
- b) i criteri e le modalità di applicazione della procedura in considerazione dei diversi strumenti di pianificazione e programmazione;
- c) adeguate forme di semplificazione per la verifica della necessità di sottoporre a procedure di VAS i piani e programmi di cui al comma 3 dell'articolo 6 del TUA;
- d) le modalità di quantificazione e corresponsione degli oneri da porre a carico dei soggetti privati proponenti di piani e programmi ai sensi dell'articolo 33 del TUA;
- e) le disposizioni in materia di VAS vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, disponendo l'abrogazione di quelle incompatibili o superate dalle disposizioni della presente legge o dai regolamenti medesimi e riproponendo le restanti disposizioni compatibili o non superate nell'ambito dei regolamenti medesimi.

2. Le modifiche ai regolamenti di cui al comma 1 sono approvate e pubblicate nel BUR dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro quarantacinque giorni, trascorsi i quali si prescinde, salvo le modifiche di adeguamento meramente formale o di correzione di errori materiali che sono approvate e pubblicate nel BUR dalla Giunta regionale, notiziando della pubblicazione la competente commissione consiliare.

CAPO III***Procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA)*****Art. 8****Finalità, definizione e oggetto della disciplina della VIA.**

1. Le finalità in materia di VIA sono stabilite dal comma 3 e dalla lettera b) del comma 4 dell'articolo 4 del TUA.
2. Per VIA si intende quanto stabilito dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 del TUA.
3. Oggetto della VIA è quanto previsto dall'articolo 6 del TUA.

Art. 9**Competenze, autorità competente, disciplina e aspetti procedurali in materia di VIA.**

1. In conformità a quanto previsto dai commi 3 e 8 dell'articolo 7 bis del TUA, è individuata all'Allegato A della presente legge la ripartizione delle competenze in materia di VIA.
2. La Regione, che si esprime, ove disposto, previa acquisizione del parere del Comitato tecnico regionale VIA di cui all'articolo 10 della presente legge, è autorità competente per le procedure in materia di VIA di cui al Titolo III della Parte Seconda del TUA, con riferimento:
 - a) ai progetti di interventi ed opere individuati nella ripartizione di cui all'Allegato A alla presente legge;
 - b) agli impianti di piano individuati dal Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali;
 - c) ai progetti di interventi ed opere di competenza provinciale o della Città metropolitana di Venezia localizzati nel territorio di due o più Province o della Città metropolitana di Venezia o che presentino impatti

interprovinciali, interregionali ovvero transfrontalieri;

d) ai progetti di infrastrutture pubbliche e private e di insediamenti produttivi di preminente interesse regionale individuati dalla Giunta regionale;

e) all'espressione del parere richiesto per progetti di interventi ed opere di competenza statale di cui all'Allegato II alla Parte Seconda del TUA e per progetti di interventi ed opere di competenza statale di cui all'Allegato II-bis alla Parte Seconda del TUA per i quali sia riconosciuto il concorrente interesse regionale ai sensi del comma 1 dell'articolo 8 del TUA;

f) all'adozione dei provvedimenti di competenza nelle ipotesi di cui all'articolo 30 del TUA.

3. Le Province e la Città metropolitana di Venezia, che si esprimono, ove disposto, previa acquisizione del parere dei rispettivi Comitati tecnici provinciali VIA di cui all'articolo 11 della presente legge, sono autorità competenti per le procedure in materia di VIA di cui al Titolo III della Parte Seconda del TUA, con riferimento ai progetti di interventi ed opere individuati nella ripartizione di cui all'Allegato A alla presente legge.

4. Ai sensi del Titolo IV della Parte Seconda del TUA, nel caso di piani, programmi, progetti e impianti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, la Giunta regionale informa il Ministero competente in materia di ambiente per l'adempimento degli obblighi di cui alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero ratificata con legge 3 novembre 1994, n. 640 "Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatto a Espoo il 25 febbraio 1991".

5. La disciplina e la procedura in materia di VIA sono previste dalle Parti Prima e Seconda del TUA, dalla presente legge e dai regolamenti attuativi di cui all'articolo 13 della presente legge.

Art. 10

Comitato tecnico regionale VIA.

1. Il Comitato tecnico regionale VIA è l'organo tecnico-istruttorio che formula il parere in ordine alla compatibilità ambientale dei progetti sottoposti alla sua valutazione ed è composto da professionalità competenti nelle seguenti materie:

- a) ambiente (aria, acqua, clima);
- b) pianificazione territoriale e urbanistica;
- c) tutela dei beni culturali e del paesaggio;
- d) infrastrutture e mobilità;
- e) tutela delle specie biologiche e della biodiversità;
- f) tutela dell'assetto agronomico e forestale;
- g) difesa del suolo, geologia e idrogeologia;
- h) salute ed igiene pubblica;
- i) inquinamento acustico e agenti fisici;
- j) impianti industriali e analisi dei rischi di incidenti industriali;
- k) interventi idraulici e modellistica idraulica.

2. Su richiesta dell'autorità competente, il Comitato tecnico regionale VIA assicura il supporto tecnico-scientifico anche in ordine al monitoraggio e al controllo di cui agli articoli 28 e 29 del TUA.

3. Il Presidente della Giunta regionale istituisce con proprio decreto il Comitato tecnico regionale VIA, individuando quali componenti:

- a) il Direttore di Area di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, competente in materia di tutela dell'ambiente, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- b) il Direttore della Direzione di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, competente in materia di VIA, o suo delegato, con funzioni di Vicepresidente;
- c) i Direttori delle strutture regionali, o loro delegati, competenti nelle materie di cui al comma 1 del presente articolo;
- d) il Direttore dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto, di seguito ARPAV, di cui alla legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)" e successive modificazioni, o suo delegato;
- e) i legali rappresentanti degli enti strumentali regionali, delle agenzie e società partecipate o controllate dalla Regione, ovvero da un sostituto, in forza di delega espressa, competenti nelle materie di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico-scientifico per l'istruttoria di specifici progetti di particolare complessità, il Presidente del Comitato tecnico regionale VIA può incaricare consulenti esterni, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero all'interno di un elenco formato dalla Giunta regionale, a seguito di procedura comparativa di selezione pubblica. Sono fatte salve ulteriori modalità di scelta dei consulenti conformi alla normativa in materia di affidamento di incarichi professionali a consulenti esterni.

5. Per l'esame delle singole istanze il Presidente del Comitato tecnico regionale VIA nomina il gruppo istruttorio individuando, in relazione alla natura e alla tipologia dell'intervento in esame, le strutture regionali il cui apporto è ritenuto necessario per una compiuta valutazione degli impatti ambientali. Per le medesime finalità il gruppo istruttorio:

- a) è sempre integrato dall'ARPAV;
- b) può essere integrato dai soggetti di cui alla lettera e) del comma 3 del presente articolo.

6. La Giunta regionale disciplina il funzionamento del Comitato tecnico regionale VIA, le modalità di selezione dei consulenti esterni di cui al comma 4, ivi compresa la tenuta del relativo elenco. Con il medesimo provvedimento la Giunta regionale definisce le modalità di corresponsione del compenso in funzione della partecipazione alle sedute del Comitato tecnico regionale VIA e della nomina nei gruppi istruttori.

Art. 11

Comitati tecnici VIA provinciali o della Città metropolitana di Venezia.

1. Ogni Provincia e la Città metropolitana di Venezia istituisce il rispettivo Comitato tecnico VIA provinciale o della Città metropolitana di Venezia in conformità al proprio ordinamento. In ogni Comitato tecnico VIA provinciale o della Città metropolitana di Venezia è assicurata la presenza del dipartimento provinciale competente per territorio dell'ARPAV, nonché quella di esperti in analisi e valutazione ambientale nelle materie di cui al comma 1 dell'articolo 10 della presente legge.

2. Ogni Provincia e la Città metropolitana di Venezia, in conformità al proprio ordinamento, disciplina il funzionamento del rispettivo Comitato tecnico VIA provinciale o della Città metropolitana di Venezia, provvede alla nomina dei suoi componenti, nonché all'individuazione della struttura organizzativa per l'espletamento delle procedure di VIA.

Art. 12

Sanzioni in materia di VIA.

1. L'Autorità competente ai sensi dell'articolo 9 della presente legge svolge le attività di controllo relative al rispetto delle condizioni ambientali previste dai provvedimenti in materia di VIA di cui al Titolo III della Parte Seconda del TUA, in conformità a quanto previsto dall'articolo 28 del TUA.

2. Per le sanzioni trova applicazione l'articolo 29 del TUA.

3. L'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste ai commi 4 e 5 dell'articolo 29 del TUA spetta al soggetto individuato con provvedimento dall'autorità competente di cui all'articolo 9 della presente legge, in conformità ai rispettivi ordinamenti.

Art. 13**Regolamenti attuativi in materia di VIA.**

1. La Giunta regionale, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, statale e regionale, entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel BUR, approva e pubblica nel BUR uno o più regolamenti ai sensi del comma 2 dell'articolo 19 e della lettera a) del comma 2 dell'articolo 54 dello Statuto, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro novanta giorni, decorsi i quali si prescinde, con cui sono definiti e individuati, in materia di VIA:

- a) gli atti di indirizzo e di coordinamento per lo svolgimento delle procedure in materia di VIA di cui al Titolo III della Parte Seconda del TUA e le modalità di partecipazione della Regione alle procedure di VIA di competenza statale;
- b) i criteri per l'individuazione dell'autorità competente nei casi in cui nel medesimo sito sia presente una pluralità di tipologie progettuali sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA oppure a VIA, avuto riguardo all'attività principale svolta nel sito, intendendosi per attività principale quella rispetto alla quale le altre risultano funzionali o accessorie;
- c) le procedure per l'espletamento delle attività di monitoraggio e di controllo di cui all'articolo 28 del TUA, nonché per l'esercizio dei poteri sanzionatori di cui all'articolo 29 del TUA;
- d) le modalità di quantificazione e corresponsione degli oneri da porre a carico dei proponenti di opere e progetti ai sensi dell'articolo 33 del TUA;
- e) regole particolari ed ulteriori per la semplificazione dei procedimenti, per le modalità della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale;
- f) le modalità per la tenuta di un archivio informatico dei dati sui progetti sottoposti alle procedure in materia di VIA di cui al Titolo III della Parte Seconda del TUA da parte di Regione, Province e Città metropolitana di Venezia;
- g) le disposizioni in materia di VIA vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, disponendo l'abrogazione di quelle incompatibili o superate dalle disposizioni della presente legge o dai regolamenti medesimi e riproponendo le restanti disposizioni compatibili o non superate nell'ambito dei regolamenti medesimi.

2. Le modifiche ai regolamenti di cui al comma 1 sono approvate e pubblicate nel BUR dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro quarantacinque giorni, trascorsi i quali si prescinde, salvo le modifiche di adeguamento meramente formale o di correzione di errori materiali che sono approvate e pubblicate nel BUR dalla Giunta regionale, notiziando della pubblicazione la competente commissione consiliare.

CAPO IV***Procedure per la valutazione di incidenza ambientale (VINCA)*****Art. 14****Finalità, definizione e oggetto della disciplina della VINCA.**

1. Le finalità in materia di VINCA sono stabilite dai paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE "Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" e successive modificazioni, di seguito Direttiva Habitat.

2. Per VINCA si intende quanto stabilito dal paragrafo 3 dell'articolo 6 della Direttiva Habitat nonché dalla lettera b-ter del comma 1 dell'articolo 5 del TUA.

3. L'oggetto della VINCA è individuato dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e successive modificazioni, di seguito DPR n. 357/1997, secondo gli indirizzi espressi nelle Linee Guida Nazionali adottate in attuazione dei paragrafi 3 e 4 dell'articolo 6 della Direttiva Habitat, di seguito Linee Guida Nazionali VINCA.

Art. 15**Competenze, autorità competente, disciplina e aspetti procedurali in materia di VINCA.**

1. Le competenze in materia di VINCA sono stabilite ai sensi del comma 5 dell'articolo 5 del DPR n. 357/1997 e nel rispetto degli indirizzi delle Linee Guida Nazionali VINCA.
2. L'autorità competente in materia di VIA e di VAS provvede, nell'ambito delle medesime procedure di valutazione, agli adempimenti connessi alla VINCA, ai sensi del comma 3 dell'articolo 10 del TUA.
3. Salvo che per le ipotesi di cui al comma 2, le funzioni in materia di VINCA sono esercitate dalla Regione, quale autorità competente, ad eccezione di quelle delegate ai sensi del comma 5 del presente articolo e di quelle già di competenza dei Comuni ai sensi dell'articolo 57 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" e successive modificazioni.
4. La Regione esercita, inoltre, le funzioni in materia di VINCA nelle ipotesi di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 5 del DPR n. 357/1997 con riferimento ai motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e alle misure di compensazione in caso di valutazione di incidenza negativa ed in ogni altra ipotesi non disciplinata dal presente articolo laddove risulti necessaria la VINCA.
5. Le funzioni in materia di VINCA sono delegate:
 - a) alle Province, alla Città metropolitana di Venezia, ai Comuni e alle forme associative e di cooperazione tra enti locali costituite secondo le disposizioni dell'ordinamento degli enti locali, limitatamente ai piani, programmi, progetti, interventi e attività di loro competenza o comunque sottoposti a loro approvazione o autorizzazione, purché in possesso dei requisiti tecnico-scientifici necessari per il corretto assolvimento della procedura di VINCA, da verificare secondo le modalità disciplinate dai regolamenti di cui all'articolo 17 della presente legge;
 - b) all'ARPAV e all'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" di cui alla legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario" e successive modificazioni, limitatamente a specifici siti della rete Natura 2000 correlati alle rispettive competenze e individuati dalla Giunta regionale.
6. In mancanza dei requisiti tecnico-scientifici in capo ai soggetti di cui alla lettera a) del comma 5 del presente articolo, le funzioni in materia di VINCA sono esercitate dai gestori dei siti della rete Natura 2000 e dai gestori dei parchi e delle riserve naturali istituiti ai sensi della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 "Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali" e successive modificazioni, qualora i siti della rete Natura 2000 ricadano anche parzialmente all'interno dei loro territori.
7. Qualora non sia individuata una specifica autorità competente ai sensi dei commi da 1 a 6 del presente articolo, l'autorità competente è la Regione.
8. Al fine di assolvere agli adempimenti in materia di VINCA con riferimento alle aree parco e riserve di competenza statale e alle aree tutelate come patrimonio Unesco ricadenti nei siti della rete Natura 2000, la Regione può promuovere forme di collaborazione con i soggetti interessati, nel rispetto delle Linee Guida Nazionali VINCA.
9. La Regione coordina le autorità delegate e verifica il corretto svolgimento delle deleghe attribuite al fine di assicurare l'esercizio delle procedure di VINCA, anche a garanzia della corretta analisi dell'effetto cumulo e dell'integrità del sito.
10. La VINCA deve essere espletata preventivamente secondo livelli progressivi di valutazione delle possibili incidenze sui siti della rete Natura 2000, conciliando le esigenze di sviluppo locale con gli obiettivi di tutela della biodiversità di rilevanza dell'Unione europea.

Art. 16**Sanzioni in materia di VINCA.**

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, ove previste, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
 - a) il pagamento di una somma da euro 3.000,00 a euro 10.000,00 a chiunque attui piani, programmi, progetti, interventi o attività in assenza della preventiva VINCA;

- b) il pagamento di una somma da euro 1.500,00 a euro 5.000,00 a chiunque attui piani, programmi, progetti, interventi o attività in difformità dalla VINCA.
2. Nei casi di violazioni di minore rilevanza, le sanzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono pari ad un quinto delle rispettive sanzioni minime.
3. L'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 è graduata tenendo conto dei seguenti criteri:
- a) i livelli di valutazione delle possibili incidenze sui siti della rete Natura 2000;
 - b) le dimensioni dell'area interessata dai piani, programmi, progetti, interventi o attività;
 - c) i tipi di habitat di interesse comunitario e le specie di interesse comunitario che costituiscono obiettivi di conservazione del sito della rete Natura 2000 coinvolto.
4. L'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste ai commi 1 e 2 spetta al soggetto individuato con provvedimento dell'autorità di cui all'articolo 15, in conformità al rispettivo ordinamento.
5. Trovano inoltre applicazione le disposizioni di cui all'articolo 304 e seguenti del TUA.
6. Le autorità delegate ai sensi dell'articolo 15 della presente legge redigono annualmente un rapporto sulle infrazioni accertate e le sanzioni irrogate e lo trasmettono alla Regione ai fini di cui al comma 9 dell'articolo 15 della presente legge.

Art. 17

Regolamenti attuativi in materia di VINCA.

1. La Giunta regionale, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, statale e regionale, entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel BUR, approva e pubblica nel BUR uno o più regolamenti ai sensi del comma 2 dell'articolo 19 e della lettera a) del comma 2 dell'articolo 54 dello Statuto, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro novanta giorni, decorsi i quali si prescinde, con cui sono definiti e individuati, in materia di VINCA:
- a) i criteri e le modalità di applicazione della procedura in considerazione dei livelli progressivi di valutazione;
 - b) le modalità di verifica del possesso dei requisiti tecnico-scientifici delle autorità di cui alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 15 della presente legge;
 - c) le modalità di coordinamento di cui al comma 9 dell'articolo 15 della presente legge;
 - d) le modalità di quantificazione e corresponsione degli eventuali oneri da porre a carico dei soggetti privati proponenti di piani, programmi, progetti, interventi e attività per lo svolgimento della procedura;
 - e) le disposizioni attuative in materia di sanzioni di cui all'articolo 16 della presente legge;
 - f) le disposizioni in materia di VINCA vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, disponendo l'abrogazione di quelle incompatibili o superate dalle disposizioni della presente legge o dai regolamenti medesimi e riproponendo le restanti disposizioni compatibili o non superate nell'ambito dei regolamenti medesimi.

2. Le modifiche ai regolamenti di cui al comma 1 sono approvate e pubblicate nel BUR dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro quarantacinque giorni, trascorsi i quali si prescinde, salvo le modifiche di adeguamento meramente formale o di correzione di errori materiali che sono approvate e pubblicate nel BUR dalla Giunta regionale, notiziando della pubblicazione la competente commissione consiliare.

Art. 18

Piani di gestione dei siti "Natura 2000" e misure di conservazione.

1. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 1992/43/CEE, della direttiva 2009/147/CE, della direttiva 2006/123/CE e della direttiva 2000/29/CE (legge regionale europea 2012)".

CAPO V
Procedure per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)

Art. 19
Finalità, definizione e oggetto della disciplina dell'AIA.

1. Le finalità in materia di AIA sono stabilite dalla lettera c) del comma 4 dell'articolo 4 del TUA.
2. Per AIA si intende quanto stabilito dalla lettera o-bis) del comma 1 dell'articolo 5 del TUA.
3. Oggetto dell'AIA è quanto previsto dall'articolo 6 del TUA.

Art. 20
Competenze, autorità competente, disciplina e aspetti procedurali in materia di AIA.

1. Ai sensi del comma 4-ter dell'articolo 7 del TUA, sono sottoposti ad AIA, in sede regionale, i progetti di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del TUA che non risultano ricompresi anche nell'Allegato XII alla Parte Seconda del TUA e le loro modifiche sostanziali.
2. La Regione è autorità competente per i procedimenti di rilascio dell'AIA con riferimento ai progetti individuati nella ripartizione di cui all'Allegato B alla presente legge, nonché per i procedimenti di rilascio dell'AIA con riferimento agli impianti di piano individuati dal Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali e agli impianti di competenza provinciale o della Città metropolitana di Venezia localizzati nel territorio di due o più Province o della Città metropolitana di Venezia o che presentino impatti interprovinciali, interregionali ovvero transfrontalieri.
3. Le Province e la Città metropolitana di Venezia sono autorità competenti per i procedimenti di rilascio dell'AIA con riferimento ai progetti individuati nella ripartizione di cui all'Allegato B alla presente legge, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.
4. Coerentemente alle disposizioni di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 197 del TUA, le Province e la Città metropolitana di Venezia competenti per territorio svolgono le funzioni di verifica e controllo preventivo, compresi i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi, necessarie all'istruttoria delle domande di AIA, per l'avvio e l'esercizio degli impianti di gestione dei rifiuti individuati dall'Allegato B alla presente legge.
5. Le funzioni di verifica e controllo preventivo di cui al comma 4 sono riferite all'esercizio di nuovi impianti di gestione dei rifiuti nonché alla loro modifica sostanziale e sono svolte, con l'avvalimento dell'ARPAV, secondo le procedure ed i criteri definiti con i regolamenti di cui all'articolo 22 della presente legge.
6. Qualora le Province competenti per territorio o la Città metropolitana di Venezia, nell'esercizio della loro funzione di controllo in materia di rifiuti ai sensi dell'articolo 197 del TUA, accertino la violazione delle prescrizioni contenute nell'AIA, procedono alla diffida di cui alla lettera a) del comma 9 dell'articolo 29-decies del TUA, dandone contestuale comunicazione all'autorità regionale, se competente ai sensi del presente articolo, e, ove si verifichi una situazione di imminente e di irreparabile danno per l'ambiente, dispongono la sospensione temporanea dell'attività autorizzata. La sospensione temporanea è contestualmente comunicata all'autorità regionale, se competente ai sensi del presente articolo, che entro dieci giorni si esprime con provvedimento motivato nonché procede, a seconda della gravità dell'infrazione, ad applicare le misure indicate dalle lettere b), c) e d) del comma 9 dell'articolo 29-decies del TUA.
7. La disciplina e la procedura in materia di AIA sono previste dalle Parti Prima e Seconda del TUA, dalla presente legge e dai regolamenti di cui all'articolo 22 della presente legge.

Art. 21
Sanzioni in materia di AIA.

1. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione trova applicazione quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 29-decies del TUA.
2. L'autorità competente, ai sensi dell'articolo 20 della presente legge, procede, a seconda della gravità dell'infrazione, all'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 29-quattordicesimo del TUA, anche avvalendosi dell'ARPAV per rilievi, accertamenti e sopralluoghi. Resta fermo l'obbligo di comunicazione al sindaco ai sensi del comma 10 dell'articolo 29-decies del TUA.

Art. 22**Regolamenti attuativi in materia di AIA.**

1. La Giunta regionale, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, statale e regionale, entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel BUR, approva e pubblica nel BUR uno o più regolamenti ai sensi del comma 2 dell'articolo 19 e della lettera a) del comma 2 dell'articolo 54 dello Statuto, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro novanta giorni, decorsi i quali si prescinde, con cui sono definiti e individuati, in materia di AIA:

- a) gli atti di indirizzo e di coordinamento per l'esercizio delle funzioni in materia di AIA e le modalità di partecipazione della Regione alle procedure di AIA di competenza statale;
- b) i criteri per l'individuazione dell'autorità competente nei casi in cui nel medesimo sito sia presente una pluralità di tipologie progettuali sottoposte ad AIA, avuto riguardo all'attività principale svolta nel sito, intendendosi per attività principale quella rispetto alla quale le altre risultano funzionali o accessorie;
- c) la modulistica necessaria all'omogenea predisposizione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all'AIA;
- d) le tariffe da applicare, e le relative modalità, anche contabili, di riscossione, in relazione alle istruttorie e ai controlli in ambito AIA;
- e) le disposizioni in materia di AIA vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, disponendo l'abrogazione di quelle incompatibili o superate dalle disposizioni della presente legge o dai regolamenti medesimi e riproponendo le restanti disposizioni compatibili o non superate nell'ambito dei regolamenti medesimi.

2. Le modifiche ai regolamenti di cui al comma 1 sono approvate e pubblicate nel BUR dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro quarantacinque giorni, trascorsi i quali si prescinde, salvo le modifiche di adeguamento meramente formale o di correzione di errori materiali che sono approvate e pubblicate nel BUR dalla Giunta regionale, notiziando della pubblicazione la competente commissione consiliare.

CAPO VI***Disposizioni transitorie e finali*****Art. 23****Disposizioni transitorie.**

1. Le Province e la Città metropolitana di Venezia, ove necessario, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni della presente legge.

2. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e il rispetto dei termini stabiliti dalla disciplina di settore vigente, la Commissione regionale VAS e i Comitati tecnici VIA, regionale, provinciali e della Città metropolitana di Venezia, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad espletare le proprie funzioni fino all'istituzione e comunque fino alla conclusione delle procedure di cui comma 3, rispettivamente, della Commissione regionale VAS di cui all'articolo 6, del Comitato tecnico regionale VIA di cui all'articolo 10 e dei Comitati tecnici VIA provinciali e della Città metropolitana di Venezia di cui all'articolo 11 della presente legge.

3. I procedimenti in materia di VAS, VIA, VINCA e AIA per i quali è stato comunicato l'avvio del procedimento prima della data di entrata in vigore dei regolamenti di cui ai commi 1 degli articoli 7, 13, 17 e 22 della presente legge sono conclusi secondo le disposizioni previgenti.

Art. 24**Disposizioni finali.**

1. Gli Allegati A e B della presente legge possono essere modificati con provvedimento della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

2. In materia di sanzioni amministrative di cui alla presente legge trova applicazione la legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e successive modificazioni.

3. In materia di incompatibilità e di conflitto di interessi trova applicazione quanto previsto dalla normativa statale e regionale.
4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge e dai relativi regolamenti attuativi si applica la normativa dell'Unione europea e statale in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali.

Art. 25

Abrogazioni e modifiche di leggi regionali.

1. Sono e restano abrogate le seguenti leggi o disposizioni regionali:
 - a) l'articolo 5 bis della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente";
 - b) l'articolo 4 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio";
 - c) l'articolo 1 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 26 "Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modificazioni, ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";
 - d) l'articolo 14 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture";
 - e) l'articolo 40 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012";
 - f) la legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale";
 - g) l'articolo 110 della legge regionale 30 dicembre 2016 n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017";
 - h) l'articolo 30 della legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 "Legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale 2018";
 - i) gli articoli 2, 29 e 32 della legge regionale 25 luglio 2019, n. 29 "Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di governo del territorio e paesaggio, parchi, trasporto pubblico, lavori pubblici, ambiente, cave e miniere, turismo e servizi all'infanzia";
 - j) l'articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2021, n. 27 "Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di governo del territorio, viabilità, lavori pubblici, appalti, trasporti e ambiente";
 - k) gli articoli 9 e 10 della legge regionale 29 luglio 2022, n. 19 "Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2022 in materia di interventi per gli edifici di culto, di mobilità e di sicurezza stradale, di governo del territorio, di difesa del suolo, di politiche dell'ambiente e di parchi regionali";
 - l) gli articoli 1 e 2 della legge regionale 17 ottobre 2023, n. 27 "Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" in relazione agli impianti di piano individuati dal piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali nonché allo smaltimento o riciclaggio di carcasse o residui animali e disposizioni transitorie."
2. Alla lettera b) del numero 2 del primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente", le parole: *"dall'articolo 5 bis della presente legge"* sono sostituite dalle seguenti: *"dalla disciplina in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA)"*.

Art. 26

Norma finanziaria.

1. Agli oneri correnti derivanti dall'attuazione dell'articolo 6, comma 3, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e

dell'ambiente", Programma 05 "Aree Protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione", Titolo 1 "Spese correnti", la cui disponibilità è incrementata mediante le nuove entrate di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d) quantificate in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026 e introitate al Titolo 3 "Entrate extratributarie", Tipologia 500 "Rimborsi ed altre entrate correnti" del bilancio di previsione 2024-2026.

2. Agli oneri correnti derivanti dall'attuazione dell'articolo 10, commi 4 e 6, quantificati in euro 900.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse liberate dall'abrogazione della legge regionale 26 giugno 2016, n. 4 disposta dall'articolo 25, comma 1, lettera f), allocate nella Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026.

3. Alle minori entrate dovute ai minori introiti da attività istruttoria conseguenti all'abrogazione della legge regionale 26 giugno 2016, n. 4, quantificate in euro 450.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026 a valere sul Titolo 3 "Entrate extratributarie", Tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti" del bilancio di previsione 2024-2026, corrispondono nei medesimi esercizi equivalenti maggiori entrate derivanti dai proventi degli oneri istruttori, fissati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d), introitate sullo stesso Titolo e la stessa Tipologia.

4. Alle minori entrate da tariffe sulle istruttorie ed i controlli in materia di AIA, quantificate in euro 80.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026 a valere sul Titolo 3 "Entrate extratributarie", Tipologia 200 "Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti" corrispondono nei medesimi esercizi equivalenti maggiori entrate derivanti dai proventi tariffari, fissati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera d), introitate sul Titolo 3 "Entrate extratributarie", Tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti" del bilancio di previsione 2024-2026.

5. Le entrate da sanzioni in materia di VIA di cui all'articolo 12, comma 3, VINCA di cui all'articolo 16, comma 4 e AIA di cui all'articolo 21, sono introitate al Titolo 3 "Entrate extratributarie", Tipologia 200 "Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti" del bilancio di previsione 2024-2026.

Art. 27 **Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel BUR dei regolamenti attuativi di cui ai commi 1 degli articoli 7, 13, 17, 22, salvo l'articolo 23 nonché le disposizioni relative alle procedure e ai termini per l'adozione dei regolamenti attuativi di cui ai commi 1 degli articoli 7, 13, 17, 22 e le disposizioni relative alle procedure per la costituzione della Commissione regionale VAS e dei Comitati tecnici VIA, regionale, provinciali e della Città metropolitana di Venezia, di cui agli articoli 6, 10 e 11 della presente legge che entrano in vigore il giorno successivo alla data della pubblicazione della presente legge nel BUR.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 27 maggio 2024

Luca Zaia

INDICE

CAPO I - Ambito di applicazione, finalità e principi

Art. 1 - Ambito di applicazione.

Art. 2 - Finalità.

Art. 3 - Principi.

CAPO II - Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS)

- Art. 4 - Finalità, definizione e oggetto della disciplina della VAS.
- Art. 5 - Competenze, autorità competente, disciplina e aspetti procedurali in materia di VAS.
- Art. 6 - Commissione regionale VAS.
- Art. 7 - Regolamenti attuativi in materia di VAS.

CAPO III - Procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA)

- Art. 8 - Finalità, definizione e oggetto della disciplina della VIA.
- Art. 9 - Competenze, autorità competente, disciplina e aspetti procedurali in materia di VIA.
- Art. 10 - Comitato tecnico regionale VIA.
- Art. 11 - Comitati tecnici VIA provinciali o della Città metropolitana di Venezia.
- Art. 12 - Sanzioni in materia di VIA.
- Art. 13 - Regolamenti attuativi in materia di VIA.

CAPO IV - Procedure per la valutazione di incidenza ambientale (VINCA)

- Art. 14 - Finalità, definizione e oggetto della disciplina della VINCA.
- Art. 15 - Competenze, autorità competente, disciplina e aspetti procedurali in materia di VINCA.
- Art. 16 - Sanzioni in materia di VINCA.
- Art. 17 - Regolamenti attuativi in materia di VINCA.
- Art. 18 - Piani di gestione dei siti "Natura 2000" e misure di conservazione.

CAPO V - Procedure per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)

- Art. 19 - Finalità, definizione e oggetto della disciplina dell'AIA.
- Art. 20 - Competenze, autorità competente, disciplina e aspetti procedurali in materia di AIA.
- Art. 21 - Sanzioni in materia di AIA.
- Art. 22 - Regolamenti attuativi in materia di AIA.

CAPO VI - Disposizioni transitorie e finali

- Art. 23 - Disposizioni transitorie.
- Art. 24 - Disposizioni finali.
- Art. 25 - Abrogazioni e modifiche di leggi regionali.
- Art. 26 - Norma finanziaria.
- Art. 27 - Entrata in vigore.



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

XI LEGISLATURA

ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE RELATIVA A:

DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA), VALUTAZIONE D'INCIDENZA AMBIENTALE (VINCA) E AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)

ALLEGATI A E B

ALLEGATO A (articolo 9)
Ripartizione delle competenze tra Regione e Province in materia di VIA e di
Verifica di assoggettabilità

A1: PROGETTI SOTTOPOSTI A VIA	AUTORITÀ COMPETENTE V.I.A.
a) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ettari.	Regione
b) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al secondo e di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al secondo.	Regione
c-bis) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW, qualora disposto all'esito della verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Regione
d) Impianti industriali destinati: - alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose; - alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno.	Provincia
e) Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro: - per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base (progetti non inclusi nell'Allegato II alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); - per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base (progetti non inclusi nell'Allegato II alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); - per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti) (progetti non inclusi nell'Allegato II alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); - per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi; - per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico; - per la fabbricazione di esplosivi.	Provincia
f) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.	Provincia

A1: PROGETTI SOTTOPOSTI A VIA		AUTORITÀ COMPETENTE V.I.A.
g) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.		Provincia
i) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno.		Provincia
m) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'Allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all'Allegato C, lettera R1, della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'Allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all'Allegato C, lettera R1, della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ad eccezione delle discariche per rifiuti urbani pericolosi (operazioni D1 e D5) e degli impianti di trattamento di rifiuti urbani pericolosi (operazione D9).	Regione
	Discariche per rifiuti urbani pericolosi (operazioni D1 e D5) e impianti di trattamento di rifiuti urbani pericolosi (operazione D9).	Provincia
n) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'Allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed Allegato C, lettera R1, della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'Allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed Allegato C, lettera R1, della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ad eccezione degli impianti di trattamento di rifiuti urbani non pericolosi (operazione D9).	Regione
	Impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di trattamento di cui all'Allegato B, lettera D9, della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Provincia
o) Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare, con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D13 e D14, della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).	Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare, con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D13 e D14, della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).	Regione
	Impianti di smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare, con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D13 e D14, della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).	Provincia

A1: PROGETTI SOTTOPOSTI A VIA		AUTORITÀ COMPETENTE V.I.A.
p) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m ³ (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D1 e D5, della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D1 e D5, della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m ³ .	Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m ³ (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D1 e D5, della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).	Provincia
	Discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D1 e D5, della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).	Regione
	Discariche per inerti con capacità complessiva superiore a 100.000 m ³ .	Provincia
q) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m ³ oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'Allegato B, lettera D15, della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).	Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m ³ oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazione di cui all'Allegato B, lettera D15, della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) ad esclusione degli impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per i rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti purché appartenenti alla medesima impresa o consorzio di imprese.	Regione
	Impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m ³ oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazione di cui all'Allegato B, lettera D15, della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) e impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m ³ oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui operazione di cui all'Allegato B, lettera D15, della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti purché appartenenti alla medesima impresa o consorzio di imprese.	Provincia
r) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti.	Se gestiti da imprese private, per conto proprio, annessi agli insediamenti produttivi per il trattamento dei reflui liquidi ivi prodotti.	Provincia
	In tutti gli altri casi.	Regione
s) Cave e torbiere con più di 500.000 m ³ /a di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ettari.		Regione

A1: PROGETTI SOTTOPOSTI A VIA		AUTORITÀ COMPETENTE V.I.A.
t) Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di capacità superiore a 100.000 m ³ , con esclusione delle opere di confinamento fisico finalizzate alla messa in sicurezza dei siti inquinati.		Regione
u) Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di cui alla precedente lettera b).		Regione
v) Attività di coltivazione sulla terraferma delle risorse geotermiche, con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 e successive modificazioni.		Regione
aa) Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12, della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).	Impianti di smaltimento di rifiuti speciali mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12, della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).	Regione
	Impianti di smaltimento di rifiuti urbani mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12, della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).	Provincia
ac) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: - 85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 posti per galline; - 3.000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o - 900 posti per scrofe.		Provincia
ad) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.		Provincia
ae) Sistemi di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua ricaricata sia superiore a 10 milioni di metri cubi.		Regione

A1: PROGETTI SOTTOPOSTI A VIA		AUTORITÀ COMPETENTE V.I.A.
af) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire un'eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno. In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2000 milioni di metri cubi all'anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5% di detta erogazione. In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.		Regione
af-bis) Strade urbane di scorrimento.		Provincia
af-ter) Grandi strutture di vendita di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto".		Provincia
ag) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente Allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente Allegato.		Competenza regionale o provinciale ai sensi di quanto previsto dal presente Allegato per la tipologia di progetto oggetto di modifica o estensione

A2: PROGETTI SOTTOPOSTI A VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ		ENTE COMPETENTE alla verifica di assoggettabilità
1. Agricoltura		
a) Cambiamento di uso di aree non coltivate, seminaturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ettari.		Provincia
b) Iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari; deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari.		Provincia
c) Impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe, 300 ovicaprini, 50 posti bovini.		Provincia
d) Progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 300 ettari.		Provincia
e) Impianti di piscicoltura intensiva per superficie complessiva oltre i 5 ettari.		Provincia
f) Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ettari.		Provincia
2. Industria energetica ed estrattiva		
a) Attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni, incluse le relative attività minerarie, fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di cui alla lettera b) dell'Allegato III alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.		Regione
b) Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW.		Regione
c) Impianti industriali per il trasporto del vapore e dell'acqua calda, che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 20 km.		Provincia
d) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW.		Regione

A2: PROGETTI SOTTOPOSTI A VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ		ENTE COMPETENTE alla verifica di assoggettabilità
e) Estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, mediante dragaggio marino e fluviale.		Regione
f) Agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite.		Regione
g) Impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile e di minerali metallici nonché di scisti bituminose.		Regione
h) Impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW, ovvero 1.000 kW per i soli impianti idroelettrici realizzati su condotte esistenti senza incremento né della portata esistente né del periodo in cui ha luogo il prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche alle destinazioni d'uso, non riguardino parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici.		Regione
i) Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.		Regione
3. Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali		
a) Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino 5.000 m ² di superficie impegnata o 50.000 m ³ di volume.		Provincia
b) Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora.		Provincia
c) Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante: - laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora; - forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorché la potenza calorifera è superiore a 20 MW; - applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora.		Provincia

A2: PROGETTI SOTTOPOSTI A VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ		ENTE COMPETENTE alla verifica di assoggettabilità
d) Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno.		Provincia
e) Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno.		Provincia
f) Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m ³ .		Provincia
g) Impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 m ² di superficie impegnata o 50.000 m ³ di volume.		Provincia
h) Cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ettari.		Provincia
i) Imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 m ² di superficie impegnata o 50.000 m ³ di volume.		Provincia
l) Cokerie (distillazione a secco di carbone).		Regione
m) Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane, con capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con capacità di forno superiore a 4 metri cubi e con densità di colata per forno superiore a 300 kg al metro cubo.		Provincia
n) Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.		Provincia
o) Impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.		Provincia
p) Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.		Provincia

A2: PROGETTI SOTTOPOSTI A VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ		ENTE COMPETENTE alla verifica di assoggettabilità
4. Industria dei prodotti alimentari		
a) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno.		Provincia
b) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale.		Provincia
c) Impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base annua.		Provincia
d) Impianti per la produzione di birra o malto con capacità di produzione superiore a 500.000 hl/anno;		Provincia
e) Impianti per la produzione di dolci e sciroppi che superino 50.000 m ³ di volume.		Provincia
f) Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiori a 50 tonnellate al giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno.		Provincia
g) Impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato.		Provincia
h) Molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 m ² di superficie impegnata o 50.000 m ³ di volume.		Provincia
i) Zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole.		Provincia
5. Industria dei tessili, del cuoio, del legno, della carta		
a) Impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 50.000 t/anno di materie lavorate;		Provincia
b) Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.		Provincia
c) Impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessili, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno.		Provincia
d) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 3 tonnellate di prodotto finito al giorno.		Provincia

A2: PROGETTI SOTTOPOSTI A VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ		ENTE COMPETENTE alla verifica di assoggettabilità
6. Industria della gomma e delle materie plastiche		
a) Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate.		Provincia
7. Progetti di infrastrutture		
a) Progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ettari.		Provincia
b) Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari; progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari; costruzione di centri commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare medie strutture di vendita in forma di medio centro commerciale, come definite dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 e grandi strutture di vendita di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50; parcheggi di uso pubblico con capacità superiori a 500 posti auto.		Provincia
c) Piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 km o che impegnano una superficie superiore a 5 ettari nonché impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1.800 persone.		Provincia
d) Derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al secondo, nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri al secondo.		Regione
h) Strade extraurbane secondarie non comprese nell'Allegato II-bis alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e strade urbane con lunghezza superiore a 1.500 metri non comprese nell'Allegato III alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.		Provincia
i) Linee ferroviarie a carattere regionale o locale.		Regione

A2: PROGETTI SOTTOPOSTI A VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ		ENTE COMPETENTE alla verifica di assoggettabilità
l) Sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri.		Provincia
n) Opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare.		Regione
o) Opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua.		Regione
r) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D13 e D14 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).	Impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D10 e D11, della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D13 e D14 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).	Regione
	Impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di trattamento, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2, D8 e D9, della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D13 e D14 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).	Provincia
s) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).		Regione

A2: PROGETTI SOTTOPOSTI A VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ		ENTE COMPETENTE alla verifica di assoggettabilità
t) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m ³ oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'Allegato B, lettera D15, della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).	Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m ³ oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'Allegato B, lettera D15 della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) ad esclusione degli impianti realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti purché appartenenti alla medesima impresa o consorzio di imprese.	Regione
	Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m ³ oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'Allegato B, lettera D15 della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per i rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti purché appartenenti alla medesima impresa o consorzio di imprese.	Provincia
u) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore ai 100.000 m ³ (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D1 e D5, della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).		Provincia
v) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti.	Se gestiti da imprese private, per conto proprio, annessi agli insediamenti produttivi per il trattamento dei reflui liquidi ivi prodotti.	Provincia
	In tutti gli altri casi.	Regione

A2: PROGETTI SOTTOPOSTI A VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ		ENTE COMPETENTE alla verifica di assoggettabilità
za) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'Allegato C, lettere da R2 a R9, della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Impianti di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi, mediante operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ad esclusione degli impianti di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi (operazione D15), realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per i rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti purché della medesima impresa o consorzio di imprese.	Regione
	Impianti di smaltimento di rifiuti urbani pericolosi mediante operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e di rifiuti speciali pericolosi, mediante operazioni di cui all'Allegato B, lettera D15 della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per i rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti purché della medesima impresa o consorzio di imprese. Impianti di recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R2 a R9, della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Provincia
zb) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a novanta giorni, e degli altri impianti mobili di trattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne di attività sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno.	Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti speciali e urbani non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettera R1, della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti speciali e urbani non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R2 a R9, della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Regione Provincia

A2: PROGETTI SOTTOPOSTI A VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ		ENTE COMPETENTE alla verifica di assoggettabilità
8. Altri progetti		
a) Villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 m ³ o che occupano una superficie superiore ai 20 ettari, esclusi quelli ricadenti all'interno di centri abitati.		Regione
b) Piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore.		Provincia
c) Centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ettaro.		Provincia
d) Banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata supera i 500 m ² .		Provincia
e) Fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 m ² di superficie impegnata o 50.000 m ³ di volume.		Provincia
f) Fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate.		Provincia
g) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 m ³ .		Provincia
h) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ettari.		Regione
i) Cave e torbiere.		Regione
l) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore a 10.000 t/anno di materie prime lavorate.		Provincia
m) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno in materie prime lavorate.		Provincia
n) Depositi di fanghi, compresi quelli provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, con capacità superiore a 10.000 metri cubi.		Regione
o) Impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive.		Regione
p) Stabilimenti di squartamento con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno.		Provincia
q) Terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente con capacità superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie superiore a 5 ettari.		Regione
r) Parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari.		Regione

A2: PROGETTI SOTTOPOSTI A VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ		ENTE COMPETENTE alla verifica di assoggettabilità
s) Progetti di cui all'Allegato III alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni.		Competenza regionale o provinciale ai sensi di quanto previsto dal presente Allegato per la tipologia di progetto in questione
s-bis) Impianti di desalinizzazione con capacità pari o superiore a 200 l/s.		Regione
t) Modifiche o estensioni di progetti di cui all'Allegato III o all'Allegato IV alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'Allegato III alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).		Competenza regionale o provinciale ai sensi di quanto previsto dal presente Allegato per la tipologia di progetto oggetto di modifica o estensione

ALLEGATO B (articolo 20)
**Ripartizione delle competenze tra Regione e Province in materia di Autorizzazione
integrata ambientale**

	AUTORITÀ COMPETENTE A.I.A.
1. Attività energetiche	
1.1. Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW.	Regione
1.2. Raffinazione di petrolio e di gas.	Regione
1.3. Produzione di coke.	Regione
1.4. Gassificazione o liquefazione di: a) carbone; b) altri combustibili in installazioni con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 20 MW.	Regione
1.4-bis Attività svolte su terminali di rigassificazione e altre installazioni localizzate in mare su piattaforme off-shore, esclusi quelli che non effettuino alcuno scarico (ai sensi del Capo II del Titolo IV alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.) e le cui emissioni in atmosfera siano esclusivamente riferibili ad impianti ed attività scarsamente rilevanti di cui alla Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii..	Regione
2. Produzione e trasformazione dei metalli	
2.1. Arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati.	Provincia
2.2. Produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 Mg all'ora.	Provincia
2.3. Trasformazione di metalli ferrosi mediante: a) attività di laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 Mg di acciaio grezzo all'ora; b) attività di forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW; c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 Mg di acciaio grezzo all'ora.	Provincia
2.4. Funzionamento di fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 Mg al giorno.	Provincia
2.5. Lavorazione di metalli non ferrosi: a) produzione di metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici; b) fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con una capacità di fusione superiore a 4 Mg al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 Mg al giorno per tutti gli altri metalli.	Provincia
2.6. Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m ³ .	Provincia

	AUTORITÀ COMPETENTE A.I.A.
3. Industria dei prodotti minerali	
3.1. Produzione di cemento, calce viva e ossido di magnesio: a) produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 Mg al giorno oppure altri forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno; b) produzione di calce viva in forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno; c) produzione di ossido di magnesio in forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno.	Provincia
3.2. Produzione di amianto o fabbricazione di prodotti dell'amianto.	Provincia
3.3. Fabbricazione del vetro compresa la produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 Mg al giorno.	Provincia
3.4. Fusione di sostanze minerali compresa la produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 Mg al giorno.	Provincia
3.5. Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane con una capacità di produzione di oltre 75 Mg al giorno.	Provincia
4. Industria chimica	
4.1. Fabbricazione di prodotti chimici organici, e in particolare: a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici); b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri e miscele di esteri, acetati, eteri, perossidi e resine epossidiche; c) idrocarburi solforati; d) idrocarburi azotati, segnatamente amine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati; e) idrocarburi fosforosi; f) idrocarburi alogenati; g) composti organometallici; h) materie plastiche (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa); i) gomme sintetiche; l) sostanze coloranti e pigmenti; m) tensioattivi e agenti di superficie.	Provincia
4.2. Fabbricazione di prodotti chimici inorganici, e in particolare: a) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro e fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile; b) acidi, quali acido cromatico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati; c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio; d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento; e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio.	Provincia
4.3. Fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti).	Provincia
4.4. Fabbricazione di prodotti fitosanitari o di biocidi.	Provincia
4.5. Fabbricazione di prodotti farmaceutici compresi i prodotti intermedi.	Provincia
4.6. Fabbricazione di esplosivi.	Provincia

	AUTORITÀ COMPETENTE A.I.A.
5. Gestione dei rifiuti	
<p>5.1.a. Il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività:</p> <p>a) trattamento biologico (R3, R5);</p> <p>c) dosaggio o miscelatura prima di una delle attività elencate al presente punto 5.1a e di recupero del punto 5.2 (R12);</p> <p>d) ricondizionamento prima di una delle attività elencate al presente punto 5.1a e di recupero del punto 5.2 (R12);</p> <p>e) rigenerazione/recupero dei solventi (R2);</p> <p>f) rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici (R5);</p> <p>g) rigenerazione degli acidi o delle basi (R6);</p> <p>h) recupero dei prodotti che servono a captare le sostanze inquinanti (R7);</p> <p>i) recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori (R8);</p> <p>j) rigenerazione o altri reimpieghi degli oli (R9);</p>	Provincia
<p>5.1.b. Lo smaltimento di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività:</p> <p>a) trattamento biologico (D8, D2);</p> <p>b) trattamento fisico-chimico (D9);</p> <p>c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività elencate al presente punto 5.1.b e di smaltimento del punto 5.2 (D13);</p> <p>d) ricondizionamento prima di una delle altre attività elencate al presente punto 5.1.b e 5.2 (D14);</p> <p>k) lagunaggio (D4).</p>	Regione
<p>5.2. Smaltimento (D10, D11) o recupero (R1) dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti:</p> <p>a) per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all'ora;</p> <p>b) per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 Mg al giorno.</p>	Regione
<p>5.3.a. Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.:</p> <p>1) trattamento biologico (D2, D8);</p> <p>2) trattamento fisico-chimico (D9);</p> <p>3) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento (D13);</p> <p>4) trattamento di scorie e ceneri (D9);</p> <p>5) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti (D13).</p>	Regione

	AUTORITÀ COMPETENTE A.I.A.
<p>5.3.b. La combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.:</p> <p>1) trattamento biologico (D2, D8, R3, R5);</p> <p>2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento (D13, R12);</p> <p>3) trattamento di scorie e ceneri (D9, R3, R5);</p> <p>4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti (R12, D13).</p> <p>Qualora l'attività di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità di siffatta attività è fissata a 100 Mg al giorno.</p>	Regione
<p>5.3.c. Il recupero, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.:</p> <p>1) trattamento biologico (R3, R5);</p> <p>2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento (R12);</p> <p>3) trattamento di scorie e ceneri (R3, R5);</p> <p>4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti (R4).</p> <p>Qualora l'attività di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità di siffatta attività è fissata a 100 Mg al giorno.</p>	Provincia
5.4.a. Discariche di rifiuti speciali, che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.	Regione
5.4.b. Discariche di rifiuti urbani, che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.	Provincia
5.5.a. Accumulo temporaneo (D15) di rifiuti pericolosi non contemplati ai punti 5.4.a e 5.4.b prima di una delle attività elencate ai punti 5.1.b, 5.2, 5.4.a e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.	Regione
5.5.b. Accumulo temporaneo (R13) di rifiuti pericolosi non contemplati ai punti 5.4.a e 5.4.b prima di una delle attività elencate ai punti 5.1.a e 5.4.b con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.	Provincia
5.6. Deposito sotterraneo (D12) di rifiuti pericolosi con una capacità totale superiore a 50 Mg.	Regione
6. Altre attività.	
<p>6.1. Fabbricazione in installazioni industriali di:</p> <p>a) pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;</p> <p>b) carta o cartoni con capacità di produzione superiore a 20 Mg al giorno;</p> <p>c) uno o più dei seguenti pannelli a base di legno: pannelli a fibre orientate (pannelli OSB), pannelli truciolari o pannelli di fibre, con una capacità di produzione superiore a 600 m³ al giorno.</p>	Provincia

	AUTORITÀ COMPETENTE A.I.A.
6.2. Pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o tintura di fibre tessili o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 Mg al giorno.	Provincia
6.3. Concia delle pelli qualora la capacità di trattamento superi le 12 Mg al giorno di prodotto finito.	Provincia
6.4. a) Funzionamento di macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 Mg al giorno; b) Escluso il caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte, trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da: 1) solo materie prime animali (diverse dal semplice latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 Mg al giorno; 2) solo materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg al giorno se l'installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all'anno; 3) materie prime animali e vegetali, sia in prodotti combinati che separati, quando, detta "A" la percentuale (%) in peso della materia animale nei prodotti finiti, la capacità di produzione di prodotti finiti in Mg al giorno è superiore a; - 75 se A è pari o superiore a 10; oppure - [300 - (22,5 x A)] in tutti gli altri casi. L'imballaggio non è compreso nel peso finale del prodotto. c) Trattamento e trasformazione esclusivamente del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 Mg al giorno (valore medio su base annua).	Provincia
6.5. Lo smaltimento o il riciclaggio di carcasse o di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 Mg al giorno.	Provincia
6.6. Allevamento intensivo di pollame o di suini: a) con più di 40000 posti pollame; b) con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg); o c) con più di 750 posti scrofe.	Provincia
6.7. Trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solventi organici superiore a 150 kg all'ora o a 200 Mg all'anno.	Provincia
6.8. Fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione.	Provincia
6.9. Cattura di flussi di CO ₂ provenienti da installazioni che rientrano nel presente Allegato ai fini dello stoccaggio geologico in conformità decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162 .	Regione
6.10. Conservazione del legno e dei prodotti in legno con prodotti chimici con una capacità di produzione superiore a 75 m ³ al giorno eccetto il trattamento esclusivamente contro l'azzurramento.	Provincia
6.11. Attività di trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperte dalle norme di recepimento della direttiva 91/271/CEE, ed evacuate da un'installazione in cui è svolta una delle attività di cui al presente Allegato.	Provincia

Dati informativi concernenti la legge regionale 27 maggio 2024, n. 12

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Strutture di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Cristiano Corazzari, di concerto con l'Assessore Gianpaolo E. Bottacin, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 17 ottobre 2023, n. 30/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 18 ottobre 2023, dove ha acquisito il n. 238 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Seconda Commissione consiliare;
- La Seconda Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 18 aprile 2024;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Seconda Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, Consigliere Marco Zecchinato, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 21 maggio 2024, n. 12.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Seconda Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Marco Zecchinato, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la normativa in materia ambientale riveste un ruolo di primaria e fondamentale importanza, dal momento che il bene ambiente inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario ed assoluto in relazione al quale si deve garantire un elevato livello di tutela, come tale inderogabile da altre discipline di settore.

Si evidenziano in particolare due modifiche apportate nel 2022 agli articoli 9 e 41 della Costituzione: con l'articolo 9 si sancisce che la Repubblica italiana “tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni” e con l'articolo 41 che “la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali”.

Il contesto normativo statale in materia ambientale è caratterizzato da un continuo divenire, derivante anche dalla necessità di recepimento delle direttive europee, da un'eccessiva stratificazione legislativa e dalla frequente duplicazione della normativa, con particolare riguardo alle valutazioni ed autorizzazioni ambientali, cui conseguono difficoltà applicative ed interpretative.

In questo quadro, il presente progetto di legge persegue, da un lato, l'obiettivo di adeguare la legislazione regionale alla sopravvenuta normativa statale vigente, nel rispetto del riparto delle competenze normative statali e regionali in materia ambientale, sul quale si è espressa numerose volte la Corte costituzionale, ribadendo il potere riservato allo Stato «di fissare livelli di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale», dall'altro, di fissare un quadro certo e trasparente di regole che garantiscano livelli elevati di tutela dell'ambiente.

Il presente disegno di legge, pertanto, mira a realizzare un riassetto normativo, volto ad eliminare incongruenze e antinomie, l'abrogazione delle disposizioni regionali in contrasto o meramente ripetitive della normativa statale di disciplina della materia, contemporaneamente avvalendosi degli spazi di competenza legislativa attribuiti alla Regione sul piano organizzativo ed attuativo delle disposizioni statali.

Il provvedimento all'esame dell'Assemblea è stato deliberato dalla Giunta regionale in data 17 ottobre 2023 e presentato alla Presidenza del Consiglio regionale il 18 ottobre, dove ha assunto il numero 238 tra i progetti di legge dell'undicesima legislatura.

Il 26 ottobre è stato assegnato in sede referente alla Seconda Commissione.

Nella seduta del 7 dicembre 2024 è stato illustrato ai componenti della Seconda Commissione.

Il progetto di legge presentato risultava inizialmente composto di n. 17 articoli, prevedendo disposizioni di semplificazione in materia ambientale e per favorire l'attuazione degli interventi inseriti nel PNRR da realizzare sul territorio regionale. Sulla base di quanto emerso nelle prime sedute di esame da parte della Seconda commissione, si è posta l'esigenza di una rielaborazione del testo, che ha portato ad uno stralcio delle disposizioni riferite all'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ad una nuova stesura redazionale volta all'approvazione di una legge quadro della disciplina in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e di autorizzazione integrata ambientale (AIA).

Ciò risulta evidente già dalla modifica, disposta dalla Seconda commissione, del titolo del progetto di legge, che rispetto al testo di legge presentato: “Norme di semplificazione in materia ambientale e per favorire l'attuazione degli interventi previsti dal

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” è stato sostituito dal seguente: “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d’incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)”.

L’attuale proposta di legge si articola in sei capi.

Il Capo I detta ambito di applicazione (articolo 1), finalità (articolo 2) e principi (articolo 3) in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali.

In particolare, all’articolo 2 si fissa «come obiettivo la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell’ambiente, l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, la partecipazione ai procedimenti amministrativi in materia ambientale, la protezione della salute e la promozione dei livelli di qualità della vita umana», mentre all’articolo 3 vengono richiamati i principi stabiliti dalla normativa europea, statale e regionale in materia di tutela dell’ambiente.

Il Capo II detta disposizioni in materia di procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS).

L’articolo 4 riporta la finalità, la definizione e l’oggetto della disciplina della VAS, mentre l’articolo 5 regolamenta in ordine a competenze, autorità competente, disciplina e aspetti procedurali in materia, disponendo in particolare che in sede regionale l’autorità a cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, nonché l’elaborazione del parere motivato VAS, è la Commissione regionale VAS di cui all’articolo 6. Ai sensi dell’articolo 7, inoltre, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approverà uno o più regolamenti attuativi in materia di VAS, i quali definiranno, tra l’altro, criteri e modalità di applicazione della procedura in considerazione dei diversi strumenti di pianificazione e programmazione, nonché adeguate forme di semplificazione per la verifica della necessità di sottoporre a procedure di VAS piani e programmi.

Il Capo III detta disposizioni in materia di procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA).

L’articolo 8 riporta la finalità, la definizione e l’oggetto della disciplina della VIA, mentre l’articolo 9 regolamenta in ordine a competenze, autorità competente, disciplina e aspetti procedurali in materia, disponendo in particolare che in sede regionale sono sottoposti a VIA: a) i progetti di interventi ed opere individuati, nel caso della VIA, dall’Allegato III alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”; Testo Unico Ambiente, di seguito TUA, nel caso della verifica di assoggettabilità a VIA, dei progetti di interventi ed opere previsti all’Allegato IV alla Parte Seconda del TUA (la ripartizione tra Regione e Province in merito alle competenze su questi progetti è stabilita dall’Allegato A); b) gli impianti di piano individuati dal Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali; c) i progetti di interventi ed opere di competenza provinciale o della Città metropolitana di Venezia localizzati nel territorio di due o più Province o della Città metropolitana di Venezia o che presentino impatti interprovinciali, interregionali ovvero transfrontalieri; d) i progetti di infrastrutture pubbliche e private e di insediamenti produttivi di preminente interesse regionale individuati dalla Giunta regionale; e) i progetti di interventi ed opere di competenza statale di cui all’Allegato II alla Parte Seconda del TUA e quelli di competenza statale di cui all’Allegato II-bis alla Parte Seconda del TUA per i quali sia riconosciuto il concorrente interesse regionale ai sensi del comma 1 dell’articolo 8 del TUA; f) progetti, interventi ed opere che abbiano impatti ambientali interregionali nelle ipotesi di cui all’articolo 30 del TUA.

Gli organi tecnico-istruttorio che formulano il parere in ordine alla compatibilità ambientale dei progetti sottoposti alla VIA (e alla verifica di assoggettabilità) sono, rispettivamente: il Comitato tecnico regionale VIA (articolo 10) e i Comitati tecnici VIA provinciali o della Città metropolitana di Venezia (articolo 11). Per le sanzioni (articolo 12) trovano applicazione le disposizioni del TUA, mentre, ai sensi dell’articolo 13, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approverà uno o più regolamenti attuativi in materia di VIA, i quali dovranno contenere, tra l’altro, la definizione delle modalità di quantificazione e corresponsione degli oneri da porre a carico dei proponenti di opere e progetti ai sensi dell’articolo 33 del TUA, nonché delle modalità per la tenuta di un archivio informatico sui progetti sottoposti alle procedure in materia di VIA.

Il Capo IV detta disposizioni in materia di procedure per la valutazione di incidenza ambientale (VINCA), con riferimento anche alle “Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza”, predisposte per ottemperare agli impegni assunti dall’Italia nell’ambito del contenzioso comunitario EU Pilot 6730/14, che costituiscono il documento di indirizzo per la corretta attuazione nazionale dell’articolo 6, paragrafi 3, e 4, della Direttiva 92/43/CEE Habitat.

L’articolo 14 riporta la finalità, la definizione e l’oggetto della disciplina della VINCA, mentre l’articolo 15 regolamenta in ordine a competenze, autorità competente, disciplina e aspetti procedurali in materia, disponendo che:

- a) quando la VINCA è un endo procedimento all’interno di una procedura di VIA e di VAS, l’Autorità competente provvede agli adempimenti connessi alla VINCA;
- b) negli altri casi le funzioni in materia di VINCA sono esercitate dalla Regione, la quale può esercitarle direttamente ovvero delegarle a:
 - le Province, la Città metropolitana di Venezia e i Comuni limitatamente ai piani, programmi, progetti, interventi e attività di loro competenza o comunque sottoposti a loro approvazione o autorizzazione, purché in possesso dei requisiti tecnico-scientifici necessari per il corretto assolvimento della procedura di VINCA; in mancanza di detti requisiti tecnico-scientifici, le funzioni in materia di VINCA sono esercitate dai gestori dei siti della rete Natura 2000 e dai gestori dei parchi e delle riserve naturali, qualora i siti della rete Natura 2000 ricadano anche parzialmente all’interno dei loro territori;
 - ARPAV e AVISP “Veneto Agricoltura”, limitatamente a specifici siti della rete Natura 2000 correlati alle rispettive competenze e individuati dalla Giunta regionale.

Qualora non sia individuata una specifica autorità, l’autorità competente è la Regione, cui spetta anche il compito di coordinare le autorità delegate e verificare il corretto svolgimento delle deleghe attribuite al fine di assicurare l’esercizio delle procedure di VINCA, anche a garanzia della corretta analisi dell’effetto cumulo e dell’integrità del sito.

Si rappresenta inoltre che la VINCA deve essere espletata preventivamente secondo livelli progressivi di valutazione delle possibili incidenze sui siti della rete Natura 2000, conciliando le esigenze di sviluppo locale con gli obiettivi di tutela della biodiversità di rilevanza dell'Unione europea.

L'articolo 16 introduce le disposizioni sulle sanzioni amministrative pecuniarie, stabilendo in particolare che l'applicazione di queste ultime sia graduata tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) i livelli di valutazione delle possibili incidenze sui siti della rete Natura 2000;
- b) le dimensioni dell'area interessata dai piani, programmi, progetti, interventi o attività;
- c) i tipi di habitat di interesse comunitario e le specie di interesse comunitario che costituiscono obiettivi di conservazione del sito della rete Natura 2000 coinvolto.

Ai sensi dell'articolo 17, poi, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approverà uno o più regolamenti attuativi in materia di VINCA, i quali dovranno contenere, tra l'altro, la definizione de: i criteri e le modalità di applicazione della procedura in considerazione dei livelli progressivi di valutazione; le modalità di verifica del possesso dei requisiti tecnico-scientifici di province, Autorità metropolitana di Venezia e comuni; le modalità di quantificazione e corresponsione degli oneri da porre a carico dei soggetti privati proponenti di piani, programmi, progetti, interventi e attività per lo svolgimento della procedura.

L'articolo 18, infine, fa salvo quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 1992/43/CEE, della direttiva 2009/147/CE, della direttiva 2006/123/CE e della direttiva 2000/29/CE (legge regionale europea 2012)". Tali disposizioni costituiscono infatti adeguamento della Regione Veneto agli obblighi comunitari concernenti la predisposizione ed adozione dei Piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000.

Il Capo V detta disposizioni in materia di procedure per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA); si segnala che l'introduzione nell'ambito dell'articolato di tali disposizioni è stata operata a seguito di una decisione presa dalla Seconda Commissione consiliare in sede di istruttoria.

L'articolo 19 riporta la finalità, la definizione e l'oggetto della disciplina dell'AIA, mentre l'articolo 20 regola in ordine a competenze, autorità competente, disciplina e aspetti procedurali in materia, disponendo in particolare che in sede regionale sono sottoposti ad AIA i progetti di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del TUA che non risultano ricompresi anche nell'Allegato XII alla Parte Seconda del TUA, e le loro modifiche sostanziali. La ripartizione di competenze tra Regione e Province e Città metropolitana è disposta dall'Allegato B. La Regione è anche autorità competente per i procedimenti di rilascio dell'AIA con riferimento agli impianti di piano individuati dal Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali. Le Province e la Città metropolitana di Venezia, ai sensi dell'articolo 197 del TUA, svolgono le funzioni di verifica e di controllo preventivo, compresi i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi, con riferimento agli impianti di gestione dei rifiuti, avvalendosi di ARPAV.

Per le sanzioni (articolo 21) trovano applicazione le disposizioni del TUA, mentre, ai sensi dell'articolo 22, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approverà uno o più regolamenti attuativi in materia di AIA, i quali dovranno contenere, tra l'altro, i criteri per l'individuazione dell'autorità competente nei casi in cui nel medesimo sito sia presente una pluralità di tipologie progettuali sottoposte ad AIA, nonché la definizione delle tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli in ambito di AIA.

In sede di esame, la Seconda Commissione ha deciso di fissare in 60 giorni, dalla trasmissione da parte della Giunta regionale, il termine entro cui la commissione consiliare competente dovrà esprimersi sui regolamenti attuativi in materia di VAS, VIA, VINCA e AIA, mentre la pubblicazione in BUR dei regolamenti approvati dovrà avvenire entro 120 giorni dalla pubblicazione in BUR della legge.

I regolamenti dovranno, inoltre, fornire una ricognizione delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della nuova legge, disponendo l'abrogazione di quelle incompatibili o superate dalle disposizioni della nuova legge o dai regolamenti medesimi e riproponendo le restanti disposizioni compatibili o non superate nell'ambito dei regolamenti medesimi.

Il Capo VI detta disposizioni transitorie e finali.

Ai sensi dell'articolo 23, le Province e la Città metropolitana di Venezia saranno chiamate a adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni della futura legge. I procedimenti in materia di VAS, VIA, VINCA ed AIA per i quali è stato comunicato l'avvio del procedimento prima della data di entrata in vigore dei regolamenti attuativi saranno conclusi secondo le disposizioni previgenti.

Ai sensi dell'articolo 24, le modifiche agli allegati A e B possono essere disposte con provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Chiudono l'articolato, l'articolo 25 (abrogazioni), l'articolo 26 (Norma finanziaria) e l'articolo 27 (entrata in vigore), ai sensi del quale la legge entrerà in vigore il giorno seguente alla pubblicazione in BUR dei regolamenti attuativi.

Acquisiti i pareri favorevoli della Prima Commissione (espresso in data 17 aprile 2024) e del Consiglio delle Autonomie Locali (espresso in data 4 dicembre 2023), ed essendosi avvalsa, in sede d'esame, dell'assistenza giuridica garantita dal Servizio Affari Giuridici e Legislativi del Consiglio e dell'assistenza tecnica delle strutture regionali competenti, la Seconda Commissione nella seduta del 18 aprile 2024 ha concluso i propri lavori in ordine al progetto di legge n. 238 e lo ha licenziato a maggioranza.

Hanno votato a favore: il Presidente Rizzotto ed i Consiglieri Bet, Bisaglia, Centenaro, Sponda, Vianello e Zecchinato (Zaia Presidente), Puppato -con delega del Consigliere Dolfín- (Liga Veneta per Salvini Premier).

Hanno espresso voto contrario: i Consiglieri Montanariello -con delega della Consigliera Bigon- e Zanoni (Partito Democratico Veneto) e Lorenzoni (Misto)."

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 8 della legge regionale statutaria n. 1/2012 è il seguente:

“Art. 8 - Patrimonio culturale e ambientale.

1. Il Veneto, nel rispetto del principio di responsabilità nei confronti delle generazioni future, opera per assicurare la conservazione e il risanamento dell'ambiente, attraverso un governo del territorio volto a tutelare l'aria, la terra, l'acqua, la flora e la fauna quali beni e risorse comuni.

2. La disponibilità e l'accesso all'acqua potabile, nonché all'acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni collettivi, costituiscono diritti universali. La Regione garantisce a ciascun individuo il diritto al minimo vitale giornaliero d'acqua quale diritto alla vita.

3. La Regione, consapevole dell'inestimabile valore del patrimonio storico, artistico, culturale e linguistico del Veneto e di Venezia, si impegna ad assicurarne la tutela e la valorizzazione ed a diffonderne la conoscenza nel mondo.

4. La Regione tutela e valorizza gli aspetti tipici e caratteristici dell'ambiente e delle produzioni venete.

5. La Regione tutela il paesaggio e riconosce l'importanza delle attività rurali e forestali ai fini del miglioramento della qualità della vita, della tutela della biodiversità, della sicurezza alimentare e della salvaguardia del territorio.

6. La Regione riconosce e garantisce il diritto dei cittadini a essere informati sulle condizioni e qualità dell'ambiente, sui rischi per la salute e su ogni altra situazione di criticità che si manifesti sul suo territorio.”.

Note all'articolo 4

- Il testo dell'art. 4 decreto legislativo n. 152/2006 è il seguente:

“Art. 4 Finalità

1. Le norme del presente decreto costituiscono recepimento ed attuazione:

- a) della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- b) della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- c) della direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.

2. Il presente decreto individua, nell'ambito della procedura di Valutazione dell'impatto ambientale modalità di semplificazione e coordinamento delle procedure autorizzative in campo ambientale, ivi comprese le procedure di cui al Titolo III-bis, Parte Seconda del presente decreto.

3. La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative e amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione.

4. In tale ambito:

- a) la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile;
- b) la valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un miglior ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione degli ecosistemi in quanto risorse essenziali per la vita. A questo scopo essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del presente decreto, gli impatti ambientali di un progetto come definiti all'articolo 5, comma 1, lettera c);
- c) l'autorizzazione integrata ambientale ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'allegato VIII e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente salve le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale.”.

- Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo n. 152/2006 è il seguente:

“Art. 5 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) valutazione ambientale di piani e programmi, nel seguito valutazione ambientale strategica, di seguito VAS: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del presente decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;

- b) valutazione d'impatto ambientale, di seguito VIA: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto, l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente e degli esiti delle consultazioni, l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto, l'integrazione del provvedimento di VIA nel provvedimento di approvazione o autorizzazione del progetto;
- b-bis) valutazione di impatto sanitario, di seguito VIS: elaborato predisposto dal proponente sulla base delle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute, che si avvale dell'Istituto superiore di sanità, al fine di stimare gli impatti complessivi, diretti e indiretti, che la realizzazione e l'esercizio del progetto può procurare sulla salute della popolazione;
- b-ter) valutazione d'incidenza: procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o su un'area geografica proposta come sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso;
- c) impatti ambientali: effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, di un programma o di un progetto, sui seguenti fattori:
popolazione e salute umana;
biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE;
territorio, suolo, acqua, aria e clima;
beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;
interazione tra i fattori sopra elencati.
Negli impatti ambientali rientrano gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto medesimo;
- d) patrimonio culturale: l'insieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici in conformità al disposto di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- e) piani e programmi: gli atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche:
1) che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale e
2) che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
- f) rapporto ambientale: il documento del piano o del programma redatto in conformità alle previsioni di cui all'articolo 13;
- g) progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Ai fini del rilascio del provvedimento di VIA il proponente presenta il progetto di fattibilità come definito dall'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o, ove disponibile, il progetto definitivo come definito dall'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ed in ogni caso tale da consentire la compiuta valutazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale ai sensi dell'allegato IV della direttiva 2011/92/UE;
- g-bis) studio preliminare ambientale: documento da presentare per l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, contenente le informazioni sulle caratteristiche del progetto e sui suoi probabili effetti significativi sull'ambiente, redatto in conformità alle indicazioni contenute nell'allegato IV-bis alla parte seconda del presente decreto;
- [h) progetto definitivo: gli elaborati progettuali predisposti in conformità all'articolo 93 del decreto n. 163 del 2006 nel caso di opere pubbliche; negli altri casi, il progetto che presenta almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente ai fini della valutazione ambientale;]
- i) studio di impatto ambientale: documento che integra i progetti ai fini del procedimento di VIA, redatto in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 22 e alle indicazioni contenute nell'allegato VII alla parte seconda del presente decreto;
- i-bis) sostanze: gli elementi chimici e loro composti, escluse le sostanze radioattive di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e gli organismi geneticamente modificati di cui ai decreti legislativi del 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92/37
- i-ter) inquinamento: l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi;
- i-quater) installazione: unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. È considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore; 42
- i-quinques) installazione esistente: ai fini dell'applicazione del Titolo III-bis alla Parte Seconda una installazione che, al 6 gennaio 2013, ha ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all'esercizio o il provvedimento positivo di compatibilità ambientale o per la quale, a tale data, sono state presentate richieste complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio, a condizione che essa entri in funzione entro il 6 gennaio 2014. Le installazioni esistenti si qualificano come 'non già soggette ad AIA' se in esse non si svolgono attività già ricomprese nelle categorie di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128;
- i-sexies) nuova installazione: una installazione che non ricade nella definizione di installazione esistente;

- i-septies) emissione: lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell'impianto, opera o infrastruttura, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore, agenti fisici o chimici, radiazioni, nell'aria, nell'acqua ovvero nel suolo;
- i-octies) valori limite di emissione: la massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nell'allegato X. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte terza del presente decreto;
- i-nonies) norma di qualità ambientale: la serie di requisiti, inclusi gli obiettivi di qualità, che sussistono in un dato momento in un determinato ambiente o in una specifica parte di esso, come stabilito nella normativa vigente in materia ambientale;
- l) modifica: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;
- l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;
- l-ter) migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT): la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI. Si intende per:
- 1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;
 - 2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;
 - 3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso;
- l-ter.1) 'documento di riferimento sulle BAT' o 'BREF': documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 6, della direttiva 2010/75/UE;
- l-ter.2) 'conclusioni sulle BAT': un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito;
- l-ter.4) 'livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili' o 'BAT-AEL': intervalli di livelli di emissione ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una migliore tecnica disponibile o una combinazione di migliori tecniche disponibili, come indicato nelle conclusioni sulle BAT, espressi come media in un determinato arco di tempo e nell'ambito di condizioni di riferimento specifiche;
- l-ter.5) 'tecnica emergente': una tecnica innovativa per un'attività industriale che, se sviluppata commercialmente, potrebbe assicurare un più elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso o almeno lo stesso livello di protezione dell'ambiente e maggiori risparmi di spesa rispetto alle migliori tecniche disponibili esistenti;
- m) verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto;
- m-bis) verifica di assoggettabilità di un piano o programma: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani, programmi ovvero le loro modifiche, possano aver effetti significativi sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente decreto considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate;
- m-ter) parere motivato: il provvedimento obbligatorio con eventuali osservazioni e condizioni che conclude la fase di valutazione di VAS, espresso dall'autorità competente sulla base dell'istruttoria svolta e degli esiti delle consultazioni;
- n) provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA: il provvedimento motivato, obbligatorio e vincolante dell'autorità competente che conclude il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;
- o) provvedimento di VIA: il provvedimento motivato, obbligatorio e vincolante, che esprime la conclusione dell'autorità competente in merito agli impatti ambientali significativi e negativi del progetto, adottato sulla base dell'istruttoria svolta, degli esiti delle consultazioni pubbliche e delle eventuali consultazioni transfrontaliere;

- o-bis) autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c). Un'autorizzazione integrata ambientale può valere per una o più installazioni o parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo gestore. Nel caso in cui diverse parti di una installazione siano gestite da gestori differenti, le relative autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate a livello istruttorio;
- o-ter) condizione ambientale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA: prescrizione vincolante, se richiesta dal proponente, relativa alle caratteristiche del progetto ovvero alle misure previste per evitare o prevenire impatti ambientali significativi e negativi, eventualmente associata al provvedimento negativo di verifica di assoggettabilità a VIA;
- o-quater) condizione ambientale del provvedimento di VIA: prescrizione vincolante eventualmente associata al provvedimento di VIA che definisce le linee di indirizzo da seguire nelle successive fasi di sviluppo progettuale delle opere per garantire l'applicazione di criteri ambientali atti a contenere e limitare gli impatti ambientali significativi e negativi o incrementare le prestazioni ambientali del progetto, nonché i requisiti per la realizzazione del progetto o l'esercizio delle relative attività, ovvero le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi nonché, ove opportuno, le misure di monitoraggio;
- o-quinquies) autorizzazione: il provvedimento che abilita il proponente a realizzare il progetto;
- p) autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti di VIA, nel caso di progetti ovvero il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o del provvedimento comunque denominato che autorizza l'esercizio;
- q) autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma;
- r) proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto soggetto alle disposizioni del presente decreto;
- r-bis) gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l'installazione o l'impianto oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dei medesimi;
- s) soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi o progetti;
- t) consultazione: l'insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche diretta, delle amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella valutazione dei piani, programmi e progetti;
- u) pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
- v) pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse;
- v-bis) relazione di riferimento: informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata. Le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano i requisiti di cui alla presente lettera possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si terrà conto delle linee guida eventualmente emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE;
- v-ter) acque sotterranee: acque sotterranee quali definite all'articolo 74, comma 1, lettera l);
- v-quater) suolo: lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo è costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi. Ai soli fini dell'applicazione della Parte Terza, l'accezione del termine comprende, oltre al suolo come precedentemente definito, anche il territorio, il sottosuolo, gli abitati e le opere infrastrutturali;
- v-quinquies) ispezione ambientale: tutte le azioni, ivi compresi visite in loco, controllo delle emissioni e controlli delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, verifica dell'autocontrollo, controllo delle tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale dell'installazione, intraprese dall'autorità competente o per suo conto al fine di verificare e promuovere il rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte delle installazioni, nonché, se del caso, monitorare l'impatto ambientale di queste ultime;
- v-sexies) pollame: il pollame quale definito all'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587; 47

v-septies) combustibile: qualsiasi materia combustibile solida, liquida o gassosa, che la norma ammette possa essere combusta per utilizzare l'energia liberata dal processo;

v-octies) sostanze pericolose: le sostanze o miscele, come definite all'articolo 2, punti 7 e 8, del regolamento (CE) n. 1272/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, pericolose ai sensi dell'articolo 3 del medesimo regolamento. Ai fini della Parte Terza si applica la definizione di cui all'articolo 74, comma 2, lettera ee).

1-bis. Ai fini della presente Parte Seconda si applicano inoltre le definizioni di 'impianto di incenerimento dei rifiuti' e di 'impianto di coincenerimento dei rifiuti' di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 237-ter.".

- Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo n. 152/2006 è il seguente:

"Art. 6 Oggetto della disciplina

1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del presente decreto;

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.

3-ter. Per progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale o del Piano di sviluppo aeroportuale, già sottoposti ad una valutazione ambientale strategica, e che rientrano tra le categorie per le quali è prevista la Valutazione di impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano regolatore portuale o dal Piano di sviluppo aeroportuale. Qualora il Piano regolatore Portuale, il Piano di sviluppo aeroportuale ovvero le rispettive varianti abbiano contenuti tali da essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale nella loro interezza secondo le norme comunitarie, tale valutazione è effettuata secondo le modalità e le competenze previste dalla Parte Seconda del presente decreto ed è integrata dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali contenuti di pianificazione del Piano e si conclude con un unico provvedimento.

4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:

a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o ricadenti nella disciplina di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;

b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;

c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica;

c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati;

c-ter) i piani, i programmi e i provvedimenti di difesa fitosanitaria adottati dal Servizio fitosanitario nazionale che danno applicazione a misure fitosanitarie di emergenza 88.

5. La valutazione d'impatto ambientale si applica ai progetti che possono avere impatti ambientali significativi e negativi, come definiti all'articolo 5, comma 1, lettera c).

6. La verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata per:

a) i progetti elencati nell'allegato II alla parte seconda del presente decreto, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;

b) le modifiche o le estensioni dei progetti elencati nell'allegato II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, ivi compresi gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di produzione di energia da fonti eoliche o solari, la cui realizzazione potenzialmente possa produrre impatti ambientali significativi e negativi, ad eccezione delle modifiche o estensioni che risultino conformi agli eventuali valori limite stabiliti nei medesimi allegati II e III;

c) i progetti elencati nell'allegato II-bis alla parte seconda del presente decreto, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015;

d) i progetti elencati nell'allegato IV alla parte seconda del presente decreto, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015.

6-bis. Qualora nei procedimenti di VIA di competenza statale l'autorità competente coincida con l'autorità che autorizza il progetto, la valutazione di impatto ambientale viene rilasciata dall'autorità competente nell'ambito del procedimento autorizzatorio. Resta fermo che la decisione di autorizzare il progetto è assunta sulla base del provvedimento di VIA.

7. La VIA è effettuata per:

- a) i progetti di cui agli allegati II e III alla parte seconda del presente decreto;
- b) i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla parte seconda del presente decreto, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero all'interno di siti della rete Natura 2000;
- c) i progetti elencati nell'allegato II alla parte seconda del presente decreto, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi;
- d) le modifiche o estensioni dei progetti elencati negli allegati II e III che comportano il superamento degli eventuali valori limite ivi stabiliti;
- e) le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi;
- f) i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla parte seconda del presente decreto, qualora all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015, l'autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi.

[8. Per i progetti di cui agli allegati III e IV, ricadenti all'interno di aree naturali protette, le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del cinquanta per cento. Le medesime riduzioni si applicano anche per le soglie dimensionali dei progetti di cui all'allegato II, punti 4-bis) e 4-ter), relativi agli elettrodotti facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale.]

9. Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, fatta eccezione per le modifiche o estensioni di cui al comma 7, lettera d), il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere all'autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare. L'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7. L'esito della valutazione preliminare e la documentazione trasmessa dal proponente sono tempestivamente pubblicati dall'autorità competente sul proprio sito internet istituzionale.

9-bis. Nell'ambito dei progetti già autorizzati, per le varianti progettuali legate a modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici non sostanziali che non comportino impatti ambientali significativi e negativi si applica la procedura di cui al comma 9.

10. Per i progetti o parti di progetti aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale e per i progetti aventi quale unico obiettivo la risposta alle emergenze che riguardano la protezione civile, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, dopo una valutazione caso per caso, può disporre, con decreto, l'esclusione di tali progetti dal campo di applicazione delle norme di cui al titolo III della parte seconda del presente decreto, qualora ritenga che tale applicazione possa pregiudicare i suddetti obiettivi.

10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

11. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può, in casi eccezionali, previo parere del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni di cui al titolo III della parte seconda del presente decreto, qualora l'applicazione di tali disposizioni incida negativamente sulla finalità del progetto, a condizione che siano rispettati gli obiettivi della normativa nazionale ed europea in materia di valutazione di impatto ambientale. In tali casi il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

- a) esamina se sia opportuna un'altra forma di valutazione;
- b) mette a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui è stata concessa;
- c) informa la Commissione europea, prima del rilascio dell'autorizzazione, dei motivi che giustificano l'esenzione accordata fornendo tutte le informazioni acquisite.

12. Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale, urbanistica o della destinazione dei suoli conseguenti all'approvazione dei piani di cui al comma 3-ter, nonché a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere.

13. L'autorizzazione integrata ambientale è necessaria per:

- a) le installazioni che svolgono attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda;
- b) le modifiche sostanziali degli impianti di cui alla lettera a) del presente comma.

14. Per le attività di smaltimento o di recupero di rifiuti svolte nelle installazioni di cui all'articolo 6, comma 13, anche qualora costituiscano solo una parte delle attività svolte nell'installazione, l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi di quanto

disposto dall'articolo 29-quater, comma 11, costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica, come disciplinato dall'articolo 208.

15. Per le installazioni di cui alla lettera a) del comma 13, nonché per le loro modifiche sostanziali, l'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata nel rispetto della disciplina di cui al presente decreto e dei termini di cui all'articolo 29-quater, comma 10.

16. L'autorità competente, nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:

- a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
- b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
- c) è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente;
- d) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace ed efficiente;
- e) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
- f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies.

17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. I titoli abilitativi già rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. Sono sempre assicurate le attività di manutenzione finalizzate all'adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7% al 10% per il gas e dal 4% al 7% per l'olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione, rispettivamente, del Ministero dello sviluppo economico, per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare, e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per assicurare il pieno svolgimento delle azioni di monitoraggio, ivi compresi gli adempimenti connessi alle valutazioni ambientali in ambito costiero e marino, anche mediante l'impiego dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per l'ambiente e delle strutture tecniche dei corpi dello Stato preposti alla vigilanza ambientale, e di contrasto dell'inquinamento marino.”

Note all'articolo 5

- Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo n. 152/2006 è il seguente:

“Art. 7 (Competenze in materia di VAS e di AIA)

1. Sono sottoposti a VAS in sede statale i piani e programmi di cui all'articolo 6, commi da 1 a 4, la cui approvazione compete ad organi dello Stato.

2. Sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni delle leggi regionali, i piani e programmi di cui all'articolo 6, commi da 1 a 4, la cui approvazione compete alle regioni e province autonome o agli enti locali.

[3. Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II al presente decreto.]

[4. Sono sottoposti a VIA secondo le disposizioni delle leggi regionali, i progetti di cui agli allegati III e IV al presente decreto.]

4-bis. Sono sottoposti ad AIA in sede statale i progetti relativi alle attività di cui all'allegato XII al presente decreto e loro modifiche sostanziali.

4-ter. Sono sottoposti ad AIA secondo le disposizioni delle leggi regionali e provinciali i progetti di cui all'allegato VIII che non risultano ricompresi anche nell'allegato XII al presente decreto e loro modifiche sostanziali.

5. In sede statale, l'autorità competente ai fini della VAS e dell'AIA è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il parere motivato in sede di VAS è espresso dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che collabora alla relativa attività istruttoria. Il provvedimento di AIA è rilasciato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

6. In sede regionale, l'autorità competente ai fini della VAS e dell'AIA è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle Province autonome.

7. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi e regolamenti le competenze proprie e quelle degli altri enti locali in materia di VAS e di AIA. Disciplinano inoltre:

- a) i criteri per la individuazione degli enti locali territoriali interessati;
- b) i criteri specifici per l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale;

- c) fermo il rispetto della legislazione europea, eventuali ulteriori modalità, rispetto a quelle indicate nel presente decreto, purché con questo compatibili, per l'individuazione dei piani e programmi o progetti o installazioni da sottoporre a VAS ed AIA e per lo svolgimento della relativa consultazione;
- d) le modalità di partecipazione delle regioni e province autonome confinanti al processo di VAS, in coerenza con quanto stabilito dalle disposizioni nazionali in materia;
- e) le regole procedurali per il rilascio dei provvedimenti di AIA e dei pareri motivati in sede di VAS di propria competenza, fermo restando il rispetto dei limiti generali di cui al presente decreto ed all'articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano informano, ogni dodici mesi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di valutazione in corso.

9. Le Regioni e le Province Autonome esercitano la competenza ad esse assegnata dai commi 2, 4 e 7 nel rispetto dei principi fondamentali dettati dal presente Titolo.”.

- Il testo dell'art. 12 del decreto legislativo n. 152/2006 è il seguente:

“Art. 12 Verifica di assoggettabilità

1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto informatico, un rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.

2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.

3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.

3-bis. Qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il piano o programma al procedimento di VAS, specifica i motivi principali di tale decisione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato I alla presente parte e, tenendo conto delle eventuali osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale pervenute ai sensi dei commi 2 e 3, specifica le eventuali raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull'ambiente.

4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18.

5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito web dell'autorità competente.

6. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relativa a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 o alla VAS di cui agli artt. da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.”.

- Per il testo dell'art. 6 del decreto legislativo n. 152/2006 vedi nota all'articolo 4.

- Il testo dell'art. 15 del decreto legislativo n. 152/2006 è il seguente:

“Art. 15 Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti della consultazione

1. L'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell'articolo 14 e dell'articolo 32, nonché i risultati delle consultazioni transfrontaliere di cui al medesimo articolo 32 ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di quarantacinque giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui all'articolo 14. La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo.

2. L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, prima della presentazione del piano o programma per l'approvazione e tenuto conto delle risultanze del parere motivato di cui al comma 1 e dei risultati delle consultazioni transfrontaliere, alle opportune revisioni del piano o programma.”.

Note all'articolo 7

- Il testo dell'art. 19 dello Statuto del Veneto è il seguente:

“Art. 19 - Autonomia legislativa e regolamentare.

1. Il Consiglio regionale esercita la potestà legislativa nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dagli obblighi internazionali.

2. Il Consiglio regionale esercita la potestà regolamentare, salvo i casi in cui la legge regionale ne demandi l'esercizio alla Giunta regionale.

3. I comuni, le province e le città metropolitane esercitano la potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. L'efficacia delle norme di regolamento regionale che disciplinano lo svolgimento delle funzioni conferite agli enti locali cessa con l'entrata in vigore di autonomia regolamentazione da parte degli enti locali stessi.

4. La legge regionale, nei casi in cui risultino specifiche esigenze unitarie, può disciplinare l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni conferite ai comuni, alle province e alle città metropolitane per assicurare requisiti essenziali di uniformità.”.

- Il testo dell'art. 54 dello Statuto del Veneto è il seguente:

“Art. 54 - Funzioni della Giunta regionale.

1. La Giunta regionale definisce e realizza gli obiettivi di governo e di amministrazione.

2. La Giunta regionale delibera:

- a) i regolamenti, nei limiti e nelle forme previste dalle leggi regionali;
- b) i progetti di legge, di regolamento e le proposte di provvedimento da presentare al Consiglio regionale;
- c) l'impugnazione di leggi e la promozione dei conflitti di attribuzione avanti la Corte costituzionale, anche su iniziativa del Consiglio regionale e del Consiglio delle autonomie locali, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile;
- d) le nomine e le designazioni che la legge le attribuisce, dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale;
- e) ogni altro atto ad essa attribuito dallo Statuto e dalle leggi regionali.

3. La legge regionale attribuisce al Presidente e ai componenti della Giunta regionale una indennità di carica.”.

Nota all'articolo 8

- Per il testo degli artt. 4, 5 e 6 del decreto legislativo n. 152/2006 vedi note all'articolo 4.

Note all'articolo 9

- Il testo dell'art. 7 bis del decreto legislativo n. 152/2006 è il seguente:

“Art. 7-bis Competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA

1. La verifica di assoggettabilità a VIA e la VIA vengono effettuate ai diversi livelli istituzionali, tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.

2. Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II alla parte seconda del presente decreto. Sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II-bis alla parte seconda del presente decreto.

2-bis. Le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, come individuati nell'Allegato I-bis, e le opere ad essi connesse costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

[2-ter. L'individuazione delle aree di cui al comma 2-bis deve avvenire nel rispetto delle esigenze di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, nonché delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici e del suolo, tenuto conto dei suoli degradati le cui funzioni ecosistemiche risultano pregiudicate in modo irreversibile e definitivo.]

2-quater. Per la realizzazione delle opere di cui al comma 2-bis occorre privilegiare, ove possibile, l'utilizzo di superfici di strutture edificate, comprese le piattaforme petrolifere in disuso.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis, sono sottoposti a VIA in sede regionale, i progetti di cui all'allegato III alla parte seconda del presente decreto. Sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA in sede regionale i progetti di cui all'allegato IV alla parte seconda del presente decreto.

4. In sede statale, l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che esercita le proprie competenze in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per le attività istruttorie relative al procedimento di VIA. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA è adottato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il provvedimento di VIA è adottato nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 25, comma 2, e all'articolo 27, comma 8.

4-bis. Nel caso di opere o interventi caratterizzati da più elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie soggette a VIA ovvero a verifica di assoggettabilità a VIA rientranti in parte nella competenza statale e in parte in quella regionale, il proponente, con riferimento alle voci elencate negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, invia in formato elettronico al Ministero della transizione ecologica e alla Regione o Provincia autonoma interessata una comunicazione contenente:

- a) oggetto/titolo del progetto o intervento proposto;
- b) tipologia progettuale individuata come principale;
- c) altre tipologie progettuali coinvolte.

4-ter. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la Regione o la Provincia autonoma trasmette al Ministero le valutazioni di competenza, anche in merito all'individuazione dell'autorità competente allo svolgimento della procedura di VIA o alla verifica di assoggettabilità a VIA, dandone contestualmente comunicazione al proponente. Entro i successivi trenta giorni, in base ai criteri di cui agli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, il competente ufficio del Ministero comunica al proponente e alla Regione o Provincia autonoma la determinazione in merito all'autorità competente, alla quale il proponente stesso dovrà presentare l'istanza per l'avvio del procedimento. Decorso tale termine, si considera acquisito l'assenso del Ministero sulla posizione formulata dalla Regione o Provincia autonoma dal proponente.

5. In sede regionale, l'autorità competente è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle Province autonome.

6. Qualora nei procedimenti di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA l'autorità competente coincida con l'autorità proponente di un progetto, le autorità medesime provvedono a separare in maniera appropriata, nell'ambito della propria organizzazione delle competenze amministrative, le funzioni confliggenti in relazione all'assolvimento dei compiti derivanti dal presente decreto. Le autorità competenti evitano l'insorgenza di situazioni che diano origine a un conflitto di interessi e provvedono a segnalare ogni situazione di conflitto, anche potenziale, alle competenti autorità.

7. Qualora un progetto sia sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA di competenza regionale, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano che le procedure siano svolte in conformità agli articoli da 19 a 26 e da 27-bis a 29 del presente decreto. Il procedimento di VIA di competenza regionale si svolge con le modalità di cui all'articolo 27-bis.

8. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi o regolamenti l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA, nonché l'eventuale conferimento di tali funzioni o di compiti specifici agli altri enti territoriali sub-regionali. La potestà normativa di cui al presente comma è esercitata in conformità alla legislazione europea e nel rispetto di quanto previsto nel presente decreto, fatto salvo il potere di stabilire regole particolari ed ulteriori per la semplificazione dei procedimenti, per le modalità della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale, nonché per la destinazione alle finalità di cui all'articolo 29, comma 8, dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. In ogni caso non sono derogabili i termini procedurali massimi di cui agli articoli 19 e 27-bis.

8-bis. Limitatamente agli interventi necessari per il superamento di sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in caso di inerzia regionale per i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA ai sensi del comma 3, lo Stato esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012 n. 234.

9. A decorrere dal 31 dicembre 2017, e con cadenza biennale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano informano il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA, fornendo:

- a) il numero di progetti di cui agli allegati III e IV sottoposti ad una valutazione dell'impatto ambientale;
- b) la ripartizione delle valutazioni dell'impatto ambientale secondo le categorie dei progetti di cui agli allegati III e IV;
- c) il numero di progetti di cui all'allegato IV sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA;
- d) la durata media delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale;
- e) stime generali dei costi medi diretti delle valutazioni dell'impatto ambientale, incluse le stime degli effetti sulle piccole e medie imprese.

10. A decorrere dal 16 maggio 2017, ed ogni 6 anni, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare informa la Commissione europea circa lo stato di attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.”

- Il testo dell'art. 30 del decreto legislativo n. 152/2006 è il seguente:

“Art. 30 Impatti ambientali interregionali

1. Nel caso di piani e programmi soggetti a VAS, di progetti di interventi e di opere sottoposti a procedura di VIA di competenza regionale, i quali risultino localizzati anche sul territorio di regioni confinanti, le procedure di valutazione e autorizzazione ambientale sono effettuate d'intesa tra le autorità competenti.

2. Nel caso di piani e programmi soggetti a VAS, di progetti di interventi e di opere sottoposti a VIA di competenza regionale nonché di impianti o parti di essi le cui modalità di esercizio necessitano del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale con esclusione di quelli previsti dall'allegato XII, i quali possano avere impatti ambientali rilevanti ovvero effetti ambientali negativi e significativi su regioni confinanti, l'autorità competente è tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri delle autorità competenti di tali regioni, nonché degli enti locali territoriali interessati dagli impatti.

2-bis. Nei casi di cui al comma 2, ai fini dell'espressione dei rispettivi pareri, l'autorità competente mette a disposizione nel proprio sito web tutta la documentazione pervenuta affinché i soggetti di cui al comma 2 rendano le proprie determinazioni.”

Note all'articolo 10

- Il testo dell'art. 28 del decreto legislativo n. 152/2006 è il seguente:

“Art. 28 Monitoraggio

1. Il proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA.

2. L'autorità competente, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per i profili di competenza, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui al comma 1 al fine di identificare tempestivamente gli impatti ambientali significativi e negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive. Per tali attività, l'autorità competente può avvalersi dell'ISPRA, nel limite di spesa di 3 milioni di euro annui, cui si provvede con i proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1. Con il decreto di cui all'articolo 8, comma 5, sono determinate le risorse da riassegnare annualmente all'ISPRA per le attività di monitoraggio svolte ai sensi del precedente periodo. L'autorità competente può altresì avvalersi degli altri enti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, dell'Istituto superiore di sanità, per i profili

concernenti la sanità pubblica, ovvero di altri soggetti pubblici, i quali informano tempestivamente la stessa autorità competente degli esiti della verifica. Per il supporto alle medesime attività, nel caso di progetti di competenza statale particolarmente rilevanti per natura, complessità, ubicazione e dimensioni delle opere o degli interventi, l'autorità competente può istituire, sentito il proponente e con oneri a carico di quest'ultimo, appositi osservatori ambientali finalizzati a garantire la trasparenza e la diffusione delle informazioni concernenti le verifiche di ottemperanza, che operano secondo le modalità definite da uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adottati sulla base dei seguenti criteri:

- a) designazione dei componenti dell'Osservatorio da parte di ciascuna delle Amministrazioni e degli Enti individuati nel decreto di Valutazione di Impatto Ambientale;
- b) nomina del 50 per cento dei rappresentanti del Ministero della transizione ecologica tra soggetti estranei all'amministrazione del Ministero e dotati di significativa competenza e professionalità per l'esercizio delle funzioni;
- c) previsioni di cause di incandidabilità, incompatibilità e conflitto di interessi;
- d) temporaneità dell'incarico, non superiore a quattro anni, non rinnovabile e non cumulabile con incarichi in altri Osservatori;
- e) individuazione degli oneri a carico del proponente, fissando un limite massimo per i compensi dei componenti dell'Osservatorio.

All'esito positivo della verifica l'autorità competente attesta l'avvenuta ottemperanza pubblicando sul proprio sito web la relativa documentazione, entro quindici giorni dal ricevimento dell'esito della verifica.

3. Per la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali, il proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione stabilite nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, trasmette in formato elettronico all'autorità competente, o al soggetto eventualmente individuato per la verifica, la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza. L'attività di verifica si conclude entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dal proponente.

4. Qualora i soggetti individuati per la verifica di ottemperanza ai sensi del comma 2 non provvedano entro il termine stabilito dal comma 3, le attività di verifica sono svolte direttamente dall'autorità competente, che deve esprimersi entro il termine di novanta giorni. In caso di inerzia da parte dell'autorità competente, allo svolgimento delle attività di verifica provvede il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Nel caso in cui la verifica di ottemperanza dia esito negativo, l'autorità competente diffida il proponente ad adempiere entro un congruo termine, trascorso inutilmente il quale si applicano le sanzioni di cui all'articolo 29.

6. Qualora all'esito dei risultati delle attività di verifica di cui ai commi da 1 a 5, ovvero successivamente all'autorizzazione del progetto, dall'esecuzione dei lavori di costruzione ovvero dall'esercizio dell'opera, si accerti la sussistenza di impatti ambientali negativi, imprevisti, ulteriori o diversi, ovvero di entità significativamente superiore a quelli valutati nell'ambito del procedimento di VIA, comunque non imputabili al mancato adempimento delle condizioni ambientali da parte del proponente, l'autorità competente, acquisite ulteriori informazioni dal proponente o da altri soggetti competenti in materia ambientale, può ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate e disporre l'adozione di opportune misure correttive.

7. Nei casi in cui, al verificarsi delle fattispecie di cui al comma 6, emerge l'esigenza di modificare il provvedimento di VIA o di stabilire condizioni ambientali ulteriori rispetto a quelle del provvedimento originario, l'autorità competente, ai fini della riedizione del procedimento di VIA, dispone l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello stesso, assegnando al proponente un termine non superiore a novanta giorni.

7-bis. Il proponente, entro i termini di validità disposti dal provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, trasmette all'autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte. La documentazione è pubblicata tempestivamente nel sito internet dell'autorità competente.

8. Delle modalità di svolgimento delle attività di monitoraggio, dei risultati delle verifiche, dei controlli e delle eventuali misure correttive adottate dall'autorità competente, nonché dei dati derivanti dall'attuazione dei monitoraggi ambientali da parte del proponente è data adeguata informazione attraverso il sito web dell'autorità competente.”.

- Il testo dell'art. 29 del decreto legislativo n. 152/2006 è il seguente:

“Art. 29 Sistema sanzionatorio

1. I provvedimenti di autorizzazione di un progetto adottati senza la verifica di assoggettabilità a VIA o senza la VIA, ove prescritte, sono annullabili per violazione di legge.

2. Qualora siano accertati inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali di cui all'articolo 28, ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA, ovvero al procedimento unico di cui all'articolo 27 o di cui all'articolo 27-bis, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:

- a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- b) alla diffida con contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifesti il rischio di impatti ambientali significativi e negativi;
- c) alla revoca del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, del provvedimento di VIA, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente.

3. Nel caso di progetti a cui si applicano le disposizioni del presente decreto realizzati senza la previa sotto-posizione al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA ovvero al procedimento unico di cui all'articolo 27 o di

cui all'articolo 27-bis, in violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III, ovvero in caso di annullamento in sede giurisdizionale o in autotutela dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o dei provvedimenti di VIA relativi a un progetto già realizzato o in corso di realizzazione, l'autorità competente assegna un termine all'interessato entro il quale avviare un nuovo procedimento e può consentire la prosecuzione dei lavori o delle attività a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale. Scaduto inutilmente il termine assegnato all'interessato, ovvero nel caso in cui il nuovo provvedimento di VIA, adottato ai sensi degli articoli 25, 27 o 27-bis, abbia contenuto negativo, l'autorità competente dispone la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque realizza un progetto o parte di esso, senza la previa VIA o senza la verifica di assoggettabilità a VIA, ove prescritte, è punito con una sanzione amministrativa da 35.000 euro a 100.000 euro.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali.

6. Le sanzioni sono irrogate dall'autorità competente.

7. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

8. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza statale per le violazioni previste dal presente articolo, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e sono successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per essere destinati al miglioramento delle attività di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale, alle attività di cui all'articolo 28 del presente decreto per la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, nonché alla predisposizione di misure per la protezione sanitaria della popolazione in caso di incidenti o calamità naturali.”

Nota all'articolo 12

- Per il testo dell'artt. 28 e 29 del decreto legislativo n. 152/2006 vedi note all'articolo 10.

Note all'articolo 13

- Per il testo dell'artt. 19 e 54 dello Statuto del Veneto vedi note all'articolo 7.

- Per il testo dell'art. 28 del decreto legislativo n. 152/2006 vedi nota all'articolo 10.

- Il testo dell'art. 33 del decreto legislativo n. 152/2006 è il seguente:

“Art. 33 (Oneri istruttori)

1. Le tariffe da applicare ai proponenti, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono definire proprie modalità di quantificazione e corresponsione degli oneri da porre in capo ai proponenti.

3. Nelle more dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, si continuano ad applicare le norme vigenti in materia.

3-bis. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale o delle domande di modifica di cui all'articolo 29-nonies o del riesame di cui all'articolo 29-oc-ties e per i successivi controlli previsti dall'articolo 29-decies sono a carico del gestore. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della Commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis. Il predetto decreto stabilisce altresì le modalità volte a garantire l'allineamento temporale tra gli introiti derivanti dalle tariffe e gli oneri derivanti dalle attività istruttorie e di controllo. Gli oneri per l'istruttoria e per i controlli sono quantificati in relazione alla complessità delle attività svolte dall'autorità competente e dall'ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3, sulla base delle categorie di attività condotte nell'installazione, del numero e della tipologia delle emissioni e delle componenti ambientali interessate, nonché della eventuale presenza di sistemi di gestione ambientale registrati o certificati e delle spese di funzionamento della commissione di cui all'articolo 8-bis. Gli introiti derivanti dalle tariffe corrispondenti a tali oneri, posti a carico del gestore, sono utilizzati esclusivamente per le predette spese. A tale fine gli importi delle tariffe istruttorie vengono versati, per installazioni di cui all'Allegato XII alla Parte Seconda, all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con gli stessi criteri e modalità di emanazione, le tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni.

3-ter. Nelle more del decreto di cui al comma 3-bis, resta fermo quanto stabilito dal decreto 24 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2008.

4. Al fine di garantire l'operatività della Commissione di cui all'articolo 8-bis, nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 3-bis, e fino all'entrata in vigore del decreto di determinazione delle tariffe di cui al comma 1 del presente articolo, per le spese di funzionamento nonché per il pagamento dei compensi spettanti ai componenti della predetta Commissione è posto a carico del richiedente il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma forfetaria pari ad euro venticinquemila per ogni richiesta di autorizzazione integrata ambientale per impianti di competenza statale; la predetta somma è riassegnata entro sessanta giorni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e da apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le somme di cui al presente comma si intendono versate a titolo di acconto, fermo restando l'obbligo del richiedente di corrispondere conguaglio in relazione all'eventuale differenza risultante a quanto stabilito dal decreto di determinazione delle tariffe, fissate per la copertura integrale del costo effettivo del servizio reso.”.

Note all'articolo 14

- Per il testo dell'art. 5 del decreto legislativo n. 152/2006 vedi nota all'articolo 8.

- Il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 è il seguente:

“5. Valutazione di incidenza.

1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.

2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti.

3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.

4. Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G.

5. Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali.

6. Fino alla individuazione dei tempi per l'effettuazione della verifica di cui al comma 5, le autorità di cui ai commi 2 e 5 effettuano la verifica stessa entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola volta integrazioni dello stesso ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel caso in cui le predette autorità chiedano integrazioni dello studio, il termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alle autorità medesime.

7. La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa.

8. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi.

9. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete «Natura 2000» e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all'articolo 13.

10. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.”.

Note all'articolo 15

- Per il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 vedi nota all'articolo 14.

- Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo n. 152/2006 è il seguente:

“Art. 10 (Coordinamento delle procedure di VAS, VIA, Verifica di assoggettabilità a VIA, Valutazione di incidenza e Autorizzazione integrata ambientale)

1. Nel caso di progetti per i quali è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorizzazione integrata ambientale può essere rilasciata solo dopo che, ad esito della predetta procedura di verifica, l'autorità competente abbia valutato di non assoggettare i progetti a VIA. 138

[1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono anche le informazioni previste ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 29-ter e il provvedimento finale le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 29-sexies e 29-septies del presente decreto. Qualora la documentazione prodotta risulti incompleta, si applica il comma 4 dell'articolo 23.]

[1-ter. Le condizioni e le misure supplementari di cui al comma 1-bis sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattordices.]

[2. Le regioni e le province autonome assicurano che, per i progetti per i quali la valutazione d'impatto ambientale sia di loro attribuzione e che ricadano nel campo di applicazione dell'allegato VIII del presente decreto, la procedura per il rilascio di autorizzazione integrata ambientale sia coordinata nell'ambito del procedimento di VIA. È in ogni caso disposta l'unicità della consultazione del pubblico per le due procedure. Se l'autorità competente in materia di VIA coincide con quella competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, le disposizioni regionali e delle province autonome possono prevedere che il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale faccia luogo anche di quella autorizzazione. In questo caso, si applica il comma 1-bis del presente articolo.]

3. La VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.

4. La verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19 può essere condotta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, nell'ambito della VAS. In tal caso le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.

5. Nella redazione dello studio di impatto ambientale di cui all'articolo 22, relativo a progetti previsti da piani o programmi già sottoposti a valutazione ambientale, possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione, sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS.”

- Il testo dell'art. 57 della legge n. 221/2015 è il seguente:

“Art. 57. Semplificazione delle procedure in materia di siti di importanza comunitaria

1. Al fine di semplificare le procedure relative ai siti di importanza comunitaria, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, fatta salva la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di riservarsi, con apposita norma, la competenza esclusiva, sono effettuate dai comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel cui territorio ricade interamente il sito, le valutazioni di incidenza dei seguenti interventi minori: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, anche con incrementi volumetrici o di superfici coperte inferiori al 20 per cento delle volumetrie o delle superfici coperte esistenti, opere di sistemazione esterne, realizzazione di pertinenze e volumi tecnici. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva degli interventi di cui al presente comma provvede entro il termine di sessanta giorni.

1-bis. Al fine di consentire ai comuni l'acquisizione delle risorse provenienti dall'esercizio delle funzioni previste dal comma 1, la competenza per i provvedimenti ivi previsti è esercitata dal comune nel cui territorio devono essere eseguiti gli interventi previsti dal citato comma 1, anche quando il sito ricade nel territorio di più comuni, assicurando l'adeguata competenza nell'effettuazione delle valutazioni. 19

2. Le disposizioni dell'articolo 5, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, si applicano esclusivamente ai piani.”

Nota all'articolo 17

- Per il testo dell'artt. 19 e 54 dello Statuto del Veneto vedi note all'articolo 7.

Nota all'articolo 18

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 24/2012 è il seguente:

“Art. 2 - Piani di gestione dei siti “Natura 2000” e misure di conservazione.

1. In attesa di un'organica disciplina regionale dei compiti e delle funzioni amministrative in materia di tutela della biodiversità, al fine di dare attuazione agli obblighi derivanti dall'articolo 6 della direttiva 1992/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992,

relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e dall'articolo 4 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, gli enti gestori delle aree naturali protette e dei parchi di interesse locale di cui all'articolo 27 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 "Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali" (3) predispongono e adottano i piani di gestione nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" e al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione - ZSC e a Zone di protezione speciale - ZPS".

2. La Giunta regionale, nel rispetto delle norme di cui al comma 1, detta le disposizioni per la gestione dei siti Natura 2000, con particolare riferimento:

- a) alle modalità di redazione ed ai contenuti ed elaborati dei piani di gestione;
- b) alle misure di salvaguardia e agli interventi sostitutivi;
- c) alle procedure per la predisposizione e adozione dei piani di gestione nonché per la successiva approvazione da parte della stessa Giunta.

3. La Giunta regionale individua i soggetti affidatari della gestione dei siti della rete Natura 2000 prioritariamente tra gli enti indicati al comma 1, specificandone le rispettive funzioni. Nel caso siano individuati soggetti diversi da quelli indicati al comma 1, la Giunta regionale nel relativo provvedimento dà conto delle competenze, della professionalità e dell'adeguatezza degli affidatari, in rapporto alle funzioni che devono svolgere.

3 bis. La Giunta regionale, nel rispetto delle norme di cui al comma 1, con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto", detta le misure di conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche in attuazione dell'articolo 6, comma 1, della direttiva 1992/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, nonché le misure di conservazione in attuazione dell'articolo 4 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 e dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357."

Nota all'articolo 19

- Per il testo dell'artt. 4,5 e 6 del decreto legislativo n. 152/2006 vedi note all'articolo 4.

Note all'articolo 20

- Per il testo dell'art. 7 del decreto legislativo n. 152/2006 vedi nota all'articolo 5.

- Il testo dell'art. 197 del decreto legislativo n. 152/2006 è il seguente:

"Art. 197 (Competenze delle province)

1. In attuazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle province competono in linea generale le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, da esercitarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ed in particolare:

- a) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti;
- b) il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto;
- c) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate, con le modalità di cui agli articoli 214, 215 e 216;
- d) l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h), nonché sentiti l'Autorità d'ambito ed i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

2. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni le province possono avvalersi, mediante apposite convenzioni, di organismi pubblici, ivi incluse le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), con specifiche esperienze e competenze tecniche in materia, fermo restando quanto previsto dagli articoli 214, 215 e 216 in tema di procedure semplificate.

3. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche e prelievi di campioni all'interno di stabilimenti, impianti o imprese che producono o che svolgono attività di gestione dei rifiuti. Il segreto industriale non può essere opposto agli addetti al controllo, che sono, a loro volta, tenuti all'obbligo della riservatezza ai sensi della normativa vigente.

4. Il personale appartenente al Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.) è autorizzato ad effettuare le ispezioni e le verifiche necessarie ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente.

5. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, le province sottopongono ad adeguati controlli periodici gli enti e le imprese che producono rifiuti pericolosi, le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti a titolo professionale, gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti, curando, in particolare, che vengano effettuati adeguati controlli periodici sulle attività sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215 e 216 e che i controlli concernenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo, l'origine e la destinazione dei rifiuti.

5-bis. Le province, nella programmazione delle ispezioni e controlli di cui al presente articolo, possono tenere conto, nella determinazione della frequenza degli stessi, delle registrazioni ottenute dai destinatari nell'ambito del sistema comunitario di gestione e audit (EMAS).

6. Restano ferme le altre disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo previste da disposizioni speciali.”.

- Il testo dell'art. 29-decies del decreto legislativo n. 152/2006 è il seguente:

“Art. 29-decies (Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale)

1. Il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale, ne dà comunicazione all'autorità competente. Per gli impianti localizzati in mare, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale esegue i controlli di cui al comma 3, coordinandosi con gli uffici di vigilanza del Ministero dello sviluppo economico.

2. A far data dall'invio della comunicazione di cui al comma 1, il gestore trasmette all'autorità competente e ai comuni interessati, nonché all'ente responsabile degli accertamenti di cui al comma 3, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, secondo modalità e frequenze stabilite nell'autorizzazione stessa. L'autorità competente provvede a mettere tali dati a disposizione del pubblico tramite gli uffici individuati ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3, ovvero mediante pubblicazione sul sito internet dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 2. Il gestore provvede, altresì, ad informare immediatamente i medesimi soggetti in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.

3. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per impianti di competenza statale, o, negli altri casi, l'autorità competente, avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, accertano, secondo quanto previsto e programmato nell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 6 e con oneri a carico del gestore:

- a) il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;
- b) la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
- c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l'autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.

4. Ferme restando le misure di controllo di cui al comma 3, l'autorità competente, nell'ambito delle disponibilità finanziarie del proprio bilancio destinate allo scopo, può disporre ispezioni straordinarie sugli impianti autorizzati ai sensi del presente decreto.

5. Al fine di consentire le attività di cui ai commi 3 e 4, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente decreto. A tal fine, almeno dopo ogni visita in loco, il soggetto che effettua gli accertamenti redige una relazione che contiene i pertinenti riscontri in merito alla conformità dell'installazione alle condizioni di autorizzazione e le conclusioni riguardanti eventuali azioni da intraprendere. La relazione è notificata al gestore interessato e all'autorità competente entro due mesi dalla visita in loco ed è resa disponibile al pubblico, conformemente al comma 8, entro quattro mesi dalla visita in loco. Fatto salvo il comma 9, l'autorità competente provvede affinché il gestore, entro un termine ragionevole, adotti tutte le ulteriori misure che ritiene necessarie, tenendo in particolare considerazione quelle proposte nella relazione.

6. Gli esiti dei controlli e delle ispezioni sono comunicati all'autorità competente ed al gestore indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 3, lettere a), b) e c), e proponendo le misure da adottare.

7. Ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio su impianti che svolgono attività di cui agli allegati VIII e XII, e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione del presente decreto, comunica tali informazioni, ivi comprese le eventuali notizie di reato, anche all'autorità competente.

8. I risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e in possesso dell'autorità competente, devono essere messi a disposizione del pubblico, tramite l'ufficio individuato all'articolo 29-quater, comma 3, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

9. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 29-quattordicesimo, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:

- a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni che costituiscano un pericolo immediato per la salute umana o per l'ambiente o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte in un anno. Decorso il tempo determinato contestualmente alla diffida, la sospensione è automaticamente prorogata, finché il gestore non dichiara di aver individuato e risolto il problema che ha causato l'inottemperanza. La sospensione è inoltre automaticamente rinnovata a cura dell'autorità di controllo di cui al comma 3, alle medesime condizioni e durata individuate contestualmente alla diffida, se i controlli sul successivo esercizio non confermano che è stata ripristinata la conformità, almeno in relazione alle situazioni che, costituendo un pericolo immediato per la salute umana o per l'ambiente, avevano determinato la precedente sospensione;

- c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;
- d) alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione.

10. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l'autorità competente, ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno per la salute, ne dà comunicazione al sindaco ai fini dell'assunzione delle eventuali misure ai sensi dell'articolo 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

11. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale esegue i controlli di cui al comma 3 anche avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente territorialmente competenti, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 03, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

11-bis. Le attività ispettive in sito di cui all'articolo 29-sexies, comma 6-ter, e di cui al comma 4 sono definite in un piano d'ispezione ambientale a livello regionale, periodicamente aggiornato a cura della Regione o della Provincia autonoma, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per garantire il coordinamento con quanto previsto nelle autorizzazioni integrate statali ricadenti nel territorio, e caratterizzato dai seguenti elementi:

- a) un'analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti;
- b) la identificazione della zona geografica coperta dal piano d'ispezione;
- c) un registro delle installazioni coperte dal piano;
- d) le procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie;
- e) le procedure per le ispezioni straordinarie, effettuate per indagare nel più breve tempo possibile e, se necessario, prima del rilascio, del riesame o dell'aggiornamento di un'autorizzazione, le denunce ed i casi gravi di incidenti, di guasti e di infrazione in materia ambientale;
- f) se necessario, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità d'ispezione.

11-ter Il periodo tra due visite in loco non supera un anno per le installazioni che presentano i rischi più elevati, tre anni per le installazioni che presentano i rischi meno elevati, sei mesi per installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione. Tale periodo è determinato, tenendo conto delle procedure di cui al comma 11-bis, lettera d), sulla base di una valutazione sistematica effettuata dalla Regione o dalla Provincia autonoma sui rischi ambientali delle installazioni interessate, che considera almeno:

- a) gli impatti potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute umana e sull'ambiente, tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della sensibilità dell'ambiente locale e del rischio di incidenti;
- b) il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione;
- c) la partecipazione del gestore al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) (a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009).

Note all'articolo 21

- Per il testo dell'art. 29-decies del decreto legislativo n. 152/2006 vedi nota all'art. 20;

- Il testo dell'art. 29-quattordices del decreto legislativo n. 152/2006 è il seguente:

“Art. 29-quattordices (Sanzioni)

1. Chiunque esercita una delle attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda senza essere in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale, o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e' punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro. Nel caso in cui l'esercizio non autorizzato comporti lo scarico di sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte Terza, ovvero la raccolta, o il trasporto, o il recupero, o lo smaltimento di rifiuti pericolosi, nonché nel caso in cui l'esercizio sia effettuato dopo l'ordine di chiusura dell'installazione, la pena è quella dell'arresto da sei mesi a due anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro. Se l'esercizio non autorizzato riguarda una discarica, alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale e' realizzata la discarica abusiva, se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente nel caso in cui l'inosservanza:

- a) sia costituita da violazione dei valori limite di emissione, rilevata durante i controlli previsti nell'autorizzazione o nel corso di ispezioni di cui all'articolo 29-decies, commi 4 e 7, a meno che tale violazione non sia contenuta in margini di tolleranza, in termini di frequenza ed entità, fissati nell'autorizzazione stessa;
- b) sia relativa alla gestione di rifiuti;
- c) sia relativa a scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa.

4. Nei casi previsti al comma 3 e salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro e la pena dell'arresto fino a due anni qualora l'inosservanza sia relativa:

- a) alla gestione di rifiuti pericolosi non autorizzati;
- b) allo scarico di sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte Terza;
- c) a casi in cui il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa;
- d) all'utilizzo di combustibili non autorizzati.

5. Chiunque sottopone una installazione ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro.

6. Ferma restando l'applicazione del comma 3, nel caso in cui per l'esercizio dell'impianto modificato è necessario l'aggiornamento del provvedimento autorizzativo, colui il quale sottopone una installazione ad una modifica non sostanziale senza aver effettuato le previste comunicazioni o senza avere atteso il termine di cui all'articolo 29-nonies, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.

7. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro il gestore che omette di trasmettere all'autorità competente la comunicazione prevista all'articolo 29-decies, comma 1, nonché il gestore che omette di effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 29-undecies, comma 1, nei termini di cui al comma 3 del medesimo articolo 29-undecies.

8. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 11.000 euro il gestore che omette di comunicare all'autorità competente, all'ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3, e ai comuni interessati i dati relativi alle misurazioni delle emissioni di cui all'articolo 29-decies, comma 2. Nel caso in cui il mancato adempimento riguardi informazioni inerenti la gestione di rifiuti pericolosi la sanzione amministrativa pecuniaria è sestuplicata. La sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un decimo se il gestore effettua tali comunicazioni con un ritardo minore di 60 giorni ovvero le effettua formalmente incomplete o inesatte ma, comunque, con tutti gli elementi informativi essenziali a caratterizzare i dati di esercizio dell'impianto.

9. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi nell'effettuare le comunicazioni di cui al comma 8 fornisce dati falsificati o alterati.

10. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 26.000 euro il gestore che, senza giustificato e documentato motivo, omette di presentare, nel termine stabilito dall'autorità competente, la documentazione integrativa prevista all'articolo 29-quater, comma 8, o la documentazione ad altro titolo richiesta dall'autorità competente per perfezionare un'istanza del gestore o per consentire l'avvio di un procedimento di riesame.

11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

12. Le sanzioni sono irrogate dal prefetto per gli impianti di competenza statale e dall'autorità competente per gli altri impianti.

13. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza statale, per le violazioni previste dal presente decreto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. I soli proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 2, al comma 6, al comma 7, limitatamente alla violazione dell'articolo 29-undecies, comma 1, e al comma 10, con esclusione della violazione di cui all'articolo 29-quater, comma 8, del presente articolo, nonché di cui all'articolo 29-octies, commi 5 e 5-ter, sono successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono destinati a potenziare le ispezioni ambientali straordinarie previste dal presente decreto, in particolare all'articolo 29-decies, comma 4, nonché le ispezioni finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi ambientali per impianti ancora privi di autorizzazione.

14. Per gli impianti autorizzati ai sensi della Parte Seconda, dalla data della prima comunicazione di cui all'articolo 29-decies, comma 1, non si applicano le sanzioni, previste da norme di settore o speciali, relative a fattispecie oggetto del presente articolo, a meno che esse non configurino anche un più grave reato.”.

Nota all'articolo 22

- Per il testo dell'artt. 19 e 54 dello Statuto del Veneto vedi note all'articolo 7.

Nota all'articolo 25

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 33/1985, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 5 - Competenze della Provincia.

Le attività della Provincia, nel quadro dell'ordinamento statale richiamato all'articolo 1 e delle funzioni a essa delegate dalla presente legge, consistono principalmente in:

1) rilevamento ed elaborazione di dati ambientali di interesse provinciale, nell'ambito del coordinamento regionale di cui all'articolo 4, primo comma, punto 4, lettera a), segnalando altresì alla Regione e ai Comuni le situazioni richiedenti provvedimenti di loro competenza;

2) esercizio delegato del controllo preventivo:

- a) approvando i progetti degli impianti di seconda categoria di cui all' articolo 49, primo comma, lettera a), le loro eventuali modifiche per ampliamento o ristrutturazione o trasferimento in altre località e rilasciando le relative autorizzazioni all'esercizio; nonché autorizzando gli impianti di seconda categoria di cui all'articolo 49, primo comma, lettera c);
- b) autorizzando gli stabilimenti ai sensi della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni, secondo le disposizioni di cui all'articolo 269 del medesimo decreto legislativo, fatto salvo quanto stabilito *dalla disciplina in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA)*;

- c) omissis
- d) omissis
- e) autorizzando gli scarichi nelle unità geologiche profonde e nelle acque costiere marine;
- f) verificando la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b), e c) del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni, e dalle piccole aziende agroalimentari individuate in base al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all'articolo 112, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006, sulla base delle informazioni contenute nella comunicazione presentata dagli interessati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 112;
- g) omissis
- h) omissis
- i) omissis
- l) rilasciando le autorizzazioni all'esercizio degli impianti di prima categoria di cui all' articolo 35;
- m) omissis
 - 3) esercizio del controllo successivo su:
 - a) le caratteristiche degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti produttivi non recapitanti in pubbliche fognature;
 - b) omissis
 - c) omissis
 - d) l'applicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua;
- d bis) la corretta utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni, e dalle piccole aziende agroalimentari individuate in base al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all'articolo 112, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006, in conformità a quanto dichiarato nella comunicazione presentata dagli interessati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 112;
 - 4) formazione e aggiornamento del catasto:
 - a) degli insediamenti produttivi e di quelli assimilati;
 - b) delle fonti fisse di emissione nell'atmosfera, provenienti da insediamenti non esclusivamente domestici;
 - c) di tutti gli scarichi, pubblici e privati, sversanti nei corpi idrici superficiali;
 - d) omissis".

4. Strutture di riferimento

Direzione valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso
Direzione ambiente e transizione ecologica